

Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2026, n. 9-2680

Legge regionale n. 56/1977, articolo 15. Legge regionale n. 3/2013, articolo 89. Legge regionale n. 26/2015, articolo 31. Regolamento regionale n. 4/R/2019, articolo 11, comma 12. Approvazione del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Miasino (NO).



Seduta N° 166

Adunanza 15 GIUGNO 2026

Il giorno 15 del mese di giugno duemilaventisei alle ore 11:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Daniela CAMERONI - Federico RIBOLDI

DGR 9-2680/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 56/1977, articolo 15. Legge regionale n. 3/2013, articolo 89. Legge regionale n. 26/2015, articolo 31. Regolamento regionale n. 4/R/2019, articolo 11, comma 12. Approvazione del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Miasino (NO).

A relazione di: Gallo

Premesso che:

l'articolo 15 della legge regionale n. 56/1977, nella sua versione precedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 3/2013, disciplinava la formazione e approvazione del piano regolatore generale comunale e delle sue varianti generali e strutturali, prevedendo la sua approvazione con deliberazione della Giunta regionale;

la legge regionale n. 3/2013, in vigore dal 12 aprile 2013, all'articolo 30, ha sostituito in toto il suddetto articolo 15, ed all'articolo 89, comma 3, ha sancito, in particolare, che i procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della legge regionale n. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 3/2013, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui alla suddetta legge regionale n. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore medesima legge regionale n. 3/2013;

l'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 26/2015, entrata in vigore il 23 dicembre 2015, sancisce che i procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati ai sensi della legge regionale n. 56/1977, nel testo vigente sino all'entrata in vigore della legge regionale n. 3/2013, si concludono, ai sensi del suddetto articolo 89, comma 3, della legge regionale n. 3/2013, esclusivamente se inviati alla Regione per l'approvazione entro la data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 26/2015.

Richiamato che:

il "Piano paesaggistico regionale del Piemonte" (Ppr), approvato con la deliberazione del Consiglio

regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, rappresenta lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale; il comma 12 dell'articolo 11 "Regime transitorio" del regolamento regionale n. 4/R/2019 di attuazione del Ppr, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 7, della legge regionale n. 56/1977, dell'articolo 46, comma 10, e delle norme di attuazione del medesimo Ppr, sancisce che per le varianti soggette alle disposizioni transitorie di cui al sopra citato articolo 89 e che al momento dell'approvazione del Ppr risultano depositate in Regione ai sensi delle previgenti disposizioni della legge regionale n. 56/1977, il provvedimento regionale di approvazione dichiara il rispetto dei contenuti del Ppr, limitatamente alle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), del medesimo regolamento, ferma restando la necessità di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, delle N.d.A.

Premesso, inoltre, che:

con la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, sono stati definiti i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi; con la DGR n. 21-892 del 12 gennaio 2015, è stato approvato il documento "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", quale documento tecnico di indirizzo per la redazione del Rapporto Ambientale da presentare in fase di valutazione e riferimento per la predisposizione del documento tecnico preliminare da presentare in fase di specificazione nei procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici;

con D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, sono state emanate le disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale n. 56/1977.

Preso atto che il Comune di Miasino (NO), dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 12-27503 del 7 giugno 1999, ha provveduto a:

- predisporre il progetto preliminare del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale con la deliberazione consiliare n. 7 del 20 febbraio 2006;
- controdedurre alle osservazioni presentate da Enti e privati, a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare e contestualmente adottare il progetto definitivo del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale con la D.C. n. 23 del 11 giugno 2007.

Dato atto che:

- l'allora Direzione regionale "Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia", ora Direzione regionale "Ambiente, Energia e Territorio", con relazione del 7 luglio 2011 si è espressa affinché l'Amministrazione Comunale provvedesse a controdedurre alle proposte di modifica e integrazioni formulate nel rispetto delle procedure fissate dal comma 15 dell'articolo 15 della legge regionale n. 56/77 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 3/2013);
- l'Assessore regionale competente in materia di urbanistica, con la nota prot. n. 27528/DB0817PPU del 27 luglio 2011, ha provveduto a trasmettere il suddetto parere al Comune di Miasino (NO), specificando i tempi per le controdeduzioni comunali e le ulteriori indicazioni procedurali.

Preso atto che il Comune di Miasino (NO) ha:

- provveduto a controdedurre alle suddette osservazioni, mediante la D.C. n. 23 del 17 luglio 2015;
- adottato in forma definitiva il Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) con D.C. n. 33 del 16 ottobre 2015;
- la Direzione Regionale Ambiente, Governo e tutela del territorio, con relazione del 03/03/2017, trasmessa al Comune con nota assessorile in data 22/03/2017 (prot. n.720/1/A16.00), aveva ritenuto di rinviare all'Amministrazione Comunale il Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale affinché, ai sensi del 15° comma dell'art.15 della L.R. n. 56/77 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 3/2013), provvedesse a modificare il Piano in coerenza con quanto puntualmente illustrato e motivato nella suddetta relazione;

- il Comune di Miasino ha controdedotto con D.C. n. 33 del 21/12/2020 alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte e ha adottato, ai sensi del 15° comma dell'art.15 della L.R. n. 56/77 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 3/2013), il progetto preliminare della rielaborazione parziale della revisione del nuovo P.R.G.C. e ha definitivamente riadottato il nuovo P.R.G.C. con D.C. n. 30 del 04/11/2021, integrata con D.C. n. 31 del 29/07/2023.

Dato atto che, con parere prot. n. 76615 del 20 maggio 2026, la Direzione regionale “Ambiente, Energia e Territorio”, Settore “Urbanistica Piemonte Occidentale”, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale di MIASINO (NO), subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nel documento denominato “Allegato A” e datato 20 maggio 2026, finalizzate alla puntualizzazione e all'adeguamento, a norma di legge, del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale e alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche del sopra citato Settore regionale “Urbanistica Piemonte Occidentale”, risulta che:

- ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e delle sopra citate deliberazioni della Giunta regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e n. 21-892 del 12 gennaio 2015, le valutazioni relative agli aspetti ambientali strategici e di compatibilità ambientale (V.A.S.) sono contenute nella D.D. n. 897/A.../2025 del 21 novembre 2025, riguardante il parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S., nel Piano di Monitoraggio adottato con la D.C. n. 30 del 4 novembre 2021 e nella Dichiarazione di Sintesi per la V.A.S. firmata dal responsabile del Settore “Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate” in data 25 maggio 2026;
- le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale devono essere adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla legge regionale n. 3/2013.

Preso atto, come da documentazione agli atti della Direzione regionale “Ambiente, Energia e Territorio”:

- della Certificazione datata 24 gennaio 2022, firmata dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Miasino (NO), circa l'*iter* di adozione del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, a norma della legge regionale n. 56/1977 ed in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18 luglio 1989;
- dei pareri dei Settori regionali “Commercio e Terziario”, di cui al prot. n. 4091/A2000B del 26 maggio 2022, “Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Polizia Locale e Sicurezza Integrate, Espropri-Usi Civici”, di cui al prot. n. 17684/A1000A del 6 giugno 2022; “Pianificazione regionale per il Governo del Territorio”, di cui alla e-mail del 2 maggio 2023, “Tecnico Regionale di Novara e Verbania”, di cui al prot. n. 40791/A1600A del 13 marzo 2025 e “Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate”, di cui al prot. n. 189229/A1600A del 9 dicembre 2025;
- dei pareri della Provincia di Novara, di cui al decreto presidenziale n. 45 del 29 marzo 2023 e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, di cui al prot. n. 5661-P del 27 aprile 2023;
- della documentazione relativa al Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale che si compone dei relativi atti ed elaborati, di seguito elencati:
 - 1 Relazione integrativa spontanea, luglio 2023,
 - 2 PV.A Relazione di verifica di coerenza al PPR della variante PRG,
 - 3 PV.01 Individuazione aree oggetto di variante su rappresentazione alla scala dei PRG di beni del PPR,
 - 4 PV.02a Individuazione aree oggetto di variante su rappresentazione alla scala di PRG delle componenti del PPR,

- 5 PV.02b Individuazione aree oggetto di variante su rappresentazione alla scala di PRG delle componenti areali del PPR,
 - 6 Relazione generale,
 - 7 Verifica di compatibilità con il P.T.P.,
 - 8 Programmazione del commercio,
 - 9 Analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 40/1998,
 - 10 Tav R.1 Indagine conoscitiva – Dati di censimento,
 - 11 Tav R.2 Indagine conoscitiva – Planimetria di riferimento alla schedatura,
 - 12 Tav R.3 Indagine storica,
 - 13 Tav R. 4 Reti tecnologiche,
 - 14 Tav R.5 Vincoli - Proprietà di Enti - Aree per servizi sociali,
 - 15 Tav. 1 Inquadramento territoriale,
 - 16 PD/2 - Viabilità e zonizzazione - Intero territorio,
 - 17 Tav. 3 Infrastrutture di servizio,
 - 18 PD/4.1 - Viabilità e zonizzazione – Azzonamento,
 - 19 PD/4.2 - Viabilità e zonizzazione – Azzonamento,
 - 20 PD/5 - Aree centrali storiche,
 - 21 PD/A - Relazione illustrativa,
 - 22 PD/B - Norme tecniche di attuazione,
 - 23 PD/C - Schede quantitative dei dati urbani,
 - 24 RA/A - Rapporto ambientale,
 - 25 RA/B - Programma di monitoraggio ambientale,
 - 26 Relazione geologico-tecnica,
 - 27 Normativa geologica,
 - 28 Relazione geologica controdeduzioni,
 - 29 Schede frane,
 - 30 Schede SICOD,
 - 31 Tav. I – Acclività,
 - 32 Tav. II -Geologica,
 - 33 Tav. II bis -Litotecnica,
 - 34 Tav. III – Geoidrologica,
 - 35 Tav. IV – Geomorfologica,
 - 36 Chiarimenti relativi alla relazione geologica controdeduzioni,
 - 37 Tav. V – Sintesi,
 - 38 Tav. VI – Cronoprogramma,
 - 39 Tav A PAI,
 - 40 Relazione geologico – tecnica aggiornata relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti e da opere pubbliche di particolare importanza,
 - 41 Uso del suolo ai fini agricoli e forestali,
 - 42 Uso del suolo ai fini agricoli e forestali – Relazione,
 - 43 Classificazione acustica del territorio comunale – scala 1:5000,
 - 44 Piano di zonizzazione acustica -relazione tecnicodescrittiva;
- del decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 21/2026 del 22 aprile 2026 (prot. regionale n. 25276/A10.15A del 4 maggio 2026), con le relative schede di sintesi allegate, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - della relazione prot. n. 76615 del 20 maggio 2026, con cui il Settore regionale "Urbanistica Piemonte Orientale" ha precisato che, dato atto che il P.R.G.C. non risulta adeguato al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), occorre dichiarare quanto sopra, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del regolamento regionale n. 4/R/2019, tenuto conto in capo all'Amministrazione Comunale resta fermo comunque l'obbligo di adeguamento del P.R.G.C. al P.P.R. secondo le modalità previste dall'articolo 46, comma 2, delle N.d.A. dello stesso P.P.R., in attuazione

dell'articolo 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004.

Dato atto che il medesimo Settore regionale "Urbanistica Piemonte Occidentale" ha verificato che, poiché l'istanza per l'avvio del procedimento di approvazione delle previsioni urbanistiche di cui sopra è stata inviata alla Regione Piemonte entro la data dell'entrata in vigore della sopra citata legge regionale n. 26/2015, sussistono le condizioni perché la conclusione dell'*iter* di approvazione avvenga nel rispetto delle procedure disciplinate dall'articolo 15 della legge regionale n. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3/2013, secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 89 di quest'ultima.

Visto il D.P.R. n. 8/1972, di trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di:

- approvare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 89 della legge regionale n. 3/2013, dell'articolo 31 della legge regionale n. 26/2015 e dell'articolo 15 della legge regionale n. 56/1977 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 3/2013), quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, il Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, di Miasino (NO), subordinatamente all'introduzione "ex officio" negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni riportate nell'Allegato A alla relazione prot. n. 76615 del 20 maggio 2026 della Direzione regionale "Ambiente, Energia e Territorio", Settore "Urbanistica Piemonte Orientale", corredato dalla Dichiarazione di Sintesi per la V.A.S. firmata in data 25 maggio 2026 (Allegato B) e dal decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 21/2026 del 22 aprile 2026 (Allegato C) e composto dalle deliberazioni consiliari: n. 23 del 11 giugno 2007, n. 30 del 29 settembre 2008, n. 33 del 16 ottobre 2015, n. 30 del 4 novembre 2021 e n. 31 del 29 luglio 2023, e dai documenti sopra elencati;

- - disporre, ai sensi dell'articolo 11 "Regime transitorio", comma 12, del regolamento regionale n. 4/R/2019 di attuazione del "Piano paesaggistico regionale del Piemonte" (Ppr), di cui alla DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, di dichiarare che, come attestato dalla suddetta relazione prot. n. 76615 del 20 maggio 2026, il P.R.G.C. del Comune di Miasino (NO), di cui al presente provvedimento, non risulta adeguato al vigente "Piano paesaggistico regionale del Piemonte" (Ppr) e che, pertanto, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di suo adeguamento al Ppr stesso, secondo le modalità previste dall'articolo 46, comma 2, delle N.d.A. dello stesso Ppr, in attuazione dell'articolo 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004.

Richiamato che l'articolo 15, comma 18, della legge regionale n. 56/1977, sancisce che il soggetto proponente, a seguito delle intervenute modifiche e varianti, è tenuto al costante aggiornamento dello strumento urbanistico posto in pubblicazione sul proprio sito informatico;

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera




- di approvare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 89 della legge regionale n. 3/2013, dell'articolo 31 della legge regionale n. 26/2015 e dell'articolo 15 della legge regionale n. 56/1977 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 3/2013), quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, il Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, di Miasino (NO), subordinatamente all'introduzione "ex officio" negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni riportate nell'Allegato A alla relazione prot. n. 76615 del 20 maggio 2026 della Direzione regionale "Ambiente, Energia e Territorio", Settore "Urbanistica Piemonte Orientale", corredato dalla Dichiarazione di Sintesi per la V.A.S. firmata in data 25 maggio 2026 (Allegato B) e dal decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 21/2026 del 22 aprile 2026 (Allegato C) e composto dalle deliberazioni consiliari: n. 23 del 11 giugno 2007, n. 30 del 29 settembre 2008, n. 33 del 16 ottobre 2015, n. 30 del 4 novembre 2021 e n. 31 del 29 luglio 2023, e dai documenti sopra elencati;

- - di disporre, ai sensi dell'articolo 11 "Regime transitorio", comma 12, del regolamento regionale n. 4/R/2019 di attuazione del "Piano paesaggistico regionale del Piemonte" (Ppr), di cui alla DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, di dichiarare che, come attestato dalla suddetta relazione prot. n. 76615 del 20 maggio 2026, il P.R.G.C. del Comune di Miasino (NO), di cui al presente provvedimento, non risulta adeguato al vigente "Piano paesaggistico regionale del Piemonte" (Ppr) e che, pertanto, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di suo adeguamento al Ppr stesso, secondo le modalità previste dall'articolo 46, comma 2, delle N.d.A. dello stesso Ppr, in attuazione dell'articolo 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2680-2026-All_1-ALLEGATO_A.pdf.p7m 
2. DGR-2680-2026-All_2-
Decreto_ADB_Fiume_Po__n_21_2026_del_22_4_26_piemonte.pdf 
DGR-2680-2026-All_3-Miasino_Dichiarazione_di_sintesi.pdf.p7m
3. 

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Urbanistica Piemonte Orientale
urbanistica.est@regione.piemonte.it
PEC urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it
caterina.silva@regione.piemonte.it

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ in data _____

Comune di **MIASINO**

Provincia di NOVARA

NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

CONTRODEDUZIONI ai sensi del 15° comma dell'art.15

Delibera di Consiglio Comunale n.30 in data 4.11.2021, integrata con

Delibera di Consiglio Comunale n.31 in data 29.7.2023

L.R.5.12.1977 n.56 e s.m.i.

L.R. 3/2013, art.89

Pratica n. C20069/Controdeduzioni alla pratica n. B50543

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della L.R. 5.12.1977 n.56 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 3/2013)

Norme Tecniche di Attuazione - Elab. PD/B (maggio 2020):

In tutto il testo delle NTA i riferimenti al D.Leg. 490/99 si intendono sostituiti con la dizione "*D.Lgs 42/2004 e smi.*".

art.9, comma 1:

dopo le parole "al Regolamento Edilizio" si intende inserita la dizione "*, al vigente Piano di Zonizzazione Acustica*".

art.11, commi 5, 6 e 7: sono stralciati e sostituiti dal seguente testo:

"All'interno delle fasce di rispetto cimiteriali si applica quanto prescritto dall'art.27 della LR 56/77 e smi.

E' fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dal PRGC, fatto salvo quanto segue.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale (ASL), la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza

inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;*
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi.*

Tale procedura è ammessa esclusivamente nel caso di approvazione dell'apposito piano regolatore cimiteriale, nel rispetto della normativa statale vigente.

Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di 50 metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area.

Nella fascia di rispetto dei cimiteri è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d) della LR 56/77 e s.m.i, nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda e i cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti, con esclusione di funzioni incompatibili con la sacralità del luogo.

Ai sensi dell'art.1, comma 911, della Legge 30.12.2025 n. 199, all'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:

- a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;*
- b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;*
- c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale”.*

art 11, comma 11:

al primo capoverso, dopo le parole “opere di presa degli acquedotti” si intende aggiunto il seguente periodo: “Le aree di salvaguardia dei pozzi denominati “Carcegna” (NO00644) e “Miasino” (NO00645) e delle sorgenti identificate come “Borana” (NO00646) e “Tortirogno” (NO00649) sono ridefinite come da d.d. n. 675/A1604C/2024 del 03.09.2024. Si richiamano nel merito le disposizioni dell’art. 6 del Regolamento 15/R/2006 e s.m.i.”.

art 11, comma 12:

viene sostituito dal testo seguente: “Per gli elettrodotti si applicano le normative specifiche, comprensive anche della determinazione delle fasce di rispetto, di cui alle norme nazionali (legge n. 36 del 22.02.2001, d.p.c.m. 08.07.2003, d.m. 29.05.2008) e regionali (l.r. n. 19 del 03.08.2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”) e loro eventuali modifiche ed integrazioni. Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 1, lettera h,

della legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”

art 11, comma 14:

viene sostituito dal testo seguente: *“Al fine di disciplinare la localizzazione degli impianti radioelettrici il Comune deve provvedere a redigere il Regolamento comunale secondo quanto disposto dalla l.r. 19/2004 e dalla d.g.r n. 16-757 del 05.09.2005”.*

art 11, comma 15:

viene riformulato come segue: *“Qualora impianti che determinano l’insorgenza di fasce o zone di rispetto venissero rimossi, le relative fasce e zone di rispetto potranno essere dichiarate decadute ed annullate sulla cartografia di PRGC mediante aggiornamento cartografico approvato con deliberazione motivata e documentata del Consiglio Comunale ai sensi della LR 56/77”.*

art.12, commi 2 - 3 - 4: si intendono stralciati e sostituiti dai seguenti:

“2. Per tutte le aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 si rimanda alle seguenti indicazioni: in riferimento ai beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004 l’esecuzione di opere e lavori in tali aree è subordinata, ai sensi dell’art.146 del D.lgs. 42/2004, ad autorizzazione della Regione, o del Comune delegato se dotato di Commissione locale per il paesaggio nei casi di cui all’art. 3 della l.r. 32/2008, previo parere obbligatorio vincolante del Soprintendente. Non sono soggette ad autorizzazione le opere di cui all’art. 149 “Interventi non soggetti ad autorizzazione” del D.lgs. 42/2004 e di cui al DPR 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”

Allegato A.

3. I beni culturali tutelati ope legis o vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004: ancorché non cartografati sono comunque soggetti a tutela ope legis, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004 Parte II, i beni appartenenti a soggetto pubblico o ente ecclesiastico, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, di autore non vivente e aventi più di settanta anni, fino a quando non sia effettuata la procedura di verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 42/1004;

l’ottenimento dei titoli abilitativi è sempre subordinato al rilascio dell’autorizzazione prevista dalla parte II del D.Lgs. 42/2004, da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente; per i beni culturali tutelati o vincolati dal D.Lgs. 42/2004 si richiamano comunque le disposizioni previste dalla Parte II (articoli 10-130) del suddetto decreto legislativo. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11 comma 1 lettera a) del D.Lgs 42/2004, sono soggetti a specifica disposizione di tutela gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o no alla pubblica vista, nonché assoggettati alle disposizioni espressamente richiamate dell’art.50, di seguito riportate " È vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista. È vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia".

4. Le aree classificabili come bosco sono individuate sulla base dell’effettiva consistenza del bene in coerenza con la definizione di bosco precisata dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n.34/2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” e dalla legge regionale 4/2009 “Gestione e promozione

economica delle foreste e dei successivi regolamenti attuativi. Si richiamano le prescrizioni dell'art. 16, commi 11, 12 e 13 della NdA del PPR”.

5. Le fasce, per una profondità di m 150,00 dalle sponde di torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 11.12.1933 n° 1775 e le aree boscate sono sottoposte alla disciplina del D.Lgs. 42/2004 come previsto dall'art. 142 di detto Decreto. Per esse ogni intervento consentito dal PRG è subordinato, quando previsto, alle autorizzazioni previste dalle procedure di cui al D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, anche a livello di normativa regionale.

6. L'esercizio degli usi civici è soggetto alla legge 16-06-1927 n. 1766 ed al Regolamento approvato con R.D. del 26 febbraio 1928 n. 332 nonché alle direttive contenute nella L.R.02.12.2009 n. 29 ed atti successivi (Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici). La destinazione urbanistica prevista dal presente piano per tali aree, ove in contrasto con quanto indicato dalla normativa vigente, potrà operare solo a seguito dell'ottenimento della sdemanializzazione, ovvero ne sia stato autorizzato il mutamento di destinazione d'uso dai competenti organi regionali. La tutela paesaggistica sulle zone gravate da usi civici ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del D.lgs.42/2004 permane in ogni caso, anche a seguito di procedure di sdemanializzazione, così come stabilito dal comma 6 dell'art. 3 della L. 168/2017.

7. Nelle aree incluse ai sensi dell'art. 142 Aree tutelate per legge del Dlgs 42/2004 e smi valgono inoltre le seguenti disposizioni:

7.1) sono ammesse attività agro-silvo-pastorali nelle forme e nei modi in attività oltreché nelle aree recuperabili a tali attività

7.2) è vietata l'apertura di cave e miniere.

7.3) le opere di regimazione dei corsi d'acqua dovranno essere eseguite con materiale naturale reperito in sito o riportato con i criteri della più moderna ingegneria naturalistica e limitando l'impiego di elementi prefabbricati (ferro e cls) in casi di insostituibilità documentata.

7.4) gli interventi edilizi sono limitati ai tipi descritti all'art. 6 comma 1 lettere a),b), c), d) e dovranno essere eseguiti nel più assoluto e rigoroso rispetto delle tipologie e con l'impiego di materiali propri delle tradizioni locali.

7.5) la realizzazione di nuovi insediamenti ammessi dal P.R.G.C. ed impianti dovrà essere supportata da studio di impatto ambientale esteso ad un intorno adeguato alla scala dell'iniziativa.

8. Nelle aree individuate come a rischio archeologico sulle tavole grafiche e all'interno dei Nuclei di Antica Fondazione, per qualunque tipo di intervento che preveda attività di scavo, anche di lieve entità il progetto, opportunamente corredato di tavole esplicative, deve essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'espressione del parere di competenza sotto il profilo archeologico. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese le opere di urbanizzazione, anche non ricadenti in aree già individuate come a rischio archeologico, si richiama l'applicazione della normativa vigente in materia di Verifica preventiva dell'interesse archeologico.

9. Per le aree incluse nel D.M. 25 febbraio 1974 Scheda A075 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte valgono le seguenti prescrizioni d'uso: Deve essere conservata la naturalità della costa lacustre e la vegetazione igrofila esistente; gli eventuali interventi di consolidamento spondale devono privilegiare l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con attenzione alla salvaguardia dei manufatti storici. La realizzazione di nuovi approdi e pontili deve essere effettuata privilegiando l'utilizzo del legno e nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (2). L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali percepibili dalla strada panoramica (15). Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Per il valore paesaggistico e panoramico deve essere conservata nella sua integrità

l'area libera, agricola e prativa, posta tra la linea ferroviaria e la strada costiera sul versante in località Tortironio, identificata come "insediamenti rurali m.i. 10" sulla Tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (A075) (6). Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono essere realizzati adattandosi all'andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; l'eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo il tratto di strada panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).

10. Per le aree incluse nel D.M. 1 agosto 1985 Scheda B054 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte valgono le seguenti prescrizioni d'uso: Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav.P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr; ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione degli edifici esistenti e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività a essi collegate, coerentemente con gli schemi insediativi originari e con gli elementi costruttivi caratterizzanti la tradizione locale. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell'orientamento planimetrico consolidato (18). Tali interventi non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario/rurale; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Nei nuclei/centri storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art. 24 delle Nda (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei/centri storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Per le ville e parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell'elenco di cui alla lettera e. del comma 1 dell'articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un'adeguata integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbiti o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare le visuali da e verso gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante. Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il

contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l'impatto visivo delle opere (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4).

Eventuali nuovi tracciati viari, l'adeguamento di quelli esistenti e la posa in opera di barriere di protezione devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storicoculturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (20). Gli interventi sulla viabilità storica e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive, evitando modifiche dell'andamento altimetrico e delle sezioni stradali. Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario, per ragioni di elevata pendenza, è consentito l'utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo i percorsi panoramici individuati nella Tav.P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). Nei nuclei/centri storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art. 24 delle NdA (8)."

art.12:

si intende introdotto il seguente **nuovo ultimo comma:**

"Per quanto attiene alle aree gravate da usi civici presenti all'interno del territorio comunale, a seguito della "Riapertura dell'accertamento demaniale delle terre d'uso civico dell'attuale territorio del Comune di Miasino" e nelle more dell'approvazione regionale dell'accertamento comunale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale del 27 giugno 2016, n. 8/R., si richiamano i dati relativi all'ultimo accertamento demaniale esperito, distinguendo l'uso civico previsto sulle singole aree; si richiama il regolamento per l'esercizio dei diritti di uso civico ai sensi dell'art. 9 della L.R. 29/2009 e s.m.i.. Il presupposto necessario al fine di individuare puntualmente le aree assoggettate ad uso civico poste nel territorio di cui trattasi, a seguito della "Riapertura dell'accertamento demaniale delle terre d'uso civico dell'attuale territorio del Comune di Miasino" è l'approvazione regionale dell'accertamento comunale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale del 27 giugno 2016, n. 8/R."

art.14, comma 1:

si aggiunge il testo seguente:

- *"l'inserimento e la tutela del verde nell'ambito delle aree oggetto di trasformazione dovrà concorrere sia a garantire il corretto inserimento ambientale e paesaggistico degli interventi, sia a contrastare l'eventuale effetto "isola di calore";*
- *al fine di limitare l'espansione delle specie alloctone invasive, nella progettazione e nella realizzazione del verde dovrà essere fatto esclusivo ricorso a specie autoctone, di provenienza locale, in coerenza con le indicazioni regionali al momento vigenti (riferimenti attuali sono: la d.g.r. n. 14-85/2024/XII del 02.08.2024, che ha formalizzato la Strategia regionale di contrasto alle specie esotiche invasive, aggiornando gli elenchi delle stesse - Black List - e la d.g.r. n. 33-5174 del 12.06.2017, con la quale sono state approvate le "Linee Guida per la gestione e il controllo delle*

specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale");

- *dovranno essere preferite specie arboreo-arbustive rustiche e a scarsa necessità di manutenzione, connotate da dimensione della chioma, struttura dell'apparato radicale e modalità di accrescimento adatte alle condizioni stazionali. Il numero di esemplari da piantumare e i sesti di impianto dovranno essere definiti in funzione dell'estensione dei lotti di intervento e dell'ordine di grandezza delle piante. In particolare, in caso di piantumazioni a ridosso dei sedimi viari, dovranno essere selezionate specie che possano essere messe a dimora a debita distanza dalla viabilità e che non limitino la percorribilità in condizioni di sicurezza e la visibilità lungo gli assi viari;*
- *dovranno essere effettuate specifiche analisi agronomiche volte a individuare sia le eventuali specie arboreo-arbustive da mantenere, sia quelle da rimuovere, sia le eventuali future piantumazioni volte a rafforzare la vegetazione esistente al fine di mitigare l'inserimento paesaggistico del nuovo edificato, che dovrà risultare efficacemente schermato dal verde dal punto di vista percettivo e da quello acustico.*
- *in aggiunta all'eventuale piantumazione di nuovi esemplari, dovranno essere previsti programmi di manutenzione periodica del verde arboreo ed arbustivo (taglio manutentivo della vegetazione e rimozione di eventuali specie esotiche invasive)".*

art.14, comma 3:

si aggiunge il testo seguente: *"Per le aree a parcheggio si richiede, ove possibile, l'utilizzo di soluzioni tecniche per la pavimentazione che non riducano la permeabilità del suolo. In quest'ottica dovrà essere favorito il ricorso a pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, prato armato, ...). Per le aree a destinazione produttiva le pavimentazioni filtranti dovranno essere utilizzate unicamente nelle aree non adibite a parcheggi per mezzi pesanti o a piazzali dedicati alle attività lavorative e alle operazioni di carico e scarico, prevedendo sistemi di prevenzione e controllo di possibili sversamenti".*

TITOLO III - DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA:

Dopo le parole "TITOLO III - DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA" si introduce il seguente paragrafo:

"In assenza del corretto adeguamento del PRGC alle vigenti disposizioni regionali in materia di commercio, le disposizioni del presente TITOLO III (artt.16-17-18) si intendono applicabili esclusivamente con tutte le limitazioni previste al riguardo dalle vigenti disposizioni regionali per l'insediamento di funzioni commerciali. Si rimanda a quanto espresso dal Settore Commercio e Terziario della Regione Piemonte nelle note prot. n. 76603/A1903A del 6.8.2019 e prot.4091/A2000B del 26.5.2022."

art.19:

si inserisce il seguente **ultimo 10° comma:** *"L'area per attrezzature e servizi sociali di interesse comunale generale SG 2.05 zonizza un impianto di depurazione dismesso."*

art.21, al 5° comma "Parametri" si intende inserito il seguente 5° punto *"Il Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente dovrà essere redatto in piena conformità con quanto previsto dall'art.41bis della vigente LR 56/77 e smi."*

art.21, al 6° comma, "Disposizioni particolari", punto 1) nella tabella alla voce "Finiture esterne di facciata" dopo le parole "E' vietato l'uso di materiali impropri rispetto al contesto, in particolare in riferimento ai materiali da rivestimento, alle cromie e agli elementi decorativi" si intende aggiunta la seguente dizione *"inclusa la posa di cappotti esterni sui fronti che affacciano sulle vie pubbliche per gli edifici classificati come "Edifici di notevole valore architettonico e storico-culturale" "Edifici di valore architettonico e storico-culturale" "Edifici con caratteri coerenti con il contesto di antica formazione" E' altresì vietata la posa di cappotto esterno in corrispondenza di facciate con elementi decorativi, sporti, aggetti, modanature. E' buona norma inoltre associare alla proposta progettuale una analisi delle caratteristiche tipologiche, morfologiche e costruttive dell'edificio, insieme ad indagini documentarie, supportate da una lettura diretta, al fine di individuare l'intervento più congruo in termini di materiali e tecniche il più possibile vicini a quelli della tradizione o della storia costruttiva dell'immobile stesso"*.

art.21, al 6° comma, "Disposizioni particolari", punto 1) nella tabella alla voce "Apparato decorativo" si aggiunge la seguente dicitura: *"Come già espresso al precedente art. 12 si rammenta inoltre che affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, ed altri elementi decorativi di edifici esposti e non alla pubblica vista sono sottoposti alle disposizioni dell'art. 50 del D. lgs. 42/2004 e s. m. i."*

art.21, al 6° comma, "Disposizioni particolari", punto 1) nella tabella alla voce "Morfologia delle coperture" dopo le parole "(...) balconi contenuti nella sagoma delle falde di copertura" si intende aggiunta la seguente dizione: *"ad esclusione degli "Edifici di notevole valore architettonico e storico-culturale", degli "Edifici di valore architettonico e storico-culturale" e degli "Edifici con caratteri coerenti con il contesto di antica formazione". La posa di pannelli solari o fotovoltaici, integrati o complanari alle falde sarà da preferirsi sulle falde non visibili dagli spazi pubblici, così come le finestre a tetto"*.

art.21, al 6° comma, "Disposizioni particolari", punto 1) nella tabella alla voce "Manti di copertura" si stralcia l'ultimo periodo che recita *"E' ammessa la formazione di terrazzi di tipo "alla genovese" che non alterino la pendenza principale del tetto."*

art.21, al 6° comma, "Disposizioni particolari", la voce "Aree libere" viene modificata con la seguente specificazione: *"Le aree pubbliche e/o private a cielo libero dovranno essere mantenute il più possibile permeabili (superfici a verde e/o in ghiaia). In misura minore esse potranno essere trattate preferibilmente con pavimentazione in pietra di tipo e taglio coerenti con il contesto"*.

art.21, al 6° comma, "Disposizioni particolari", il punto "Alberature" viene sostituito con la seguente disposizione: *"La piantumazione di alberature e di vegetazione arboreo-arbustiva negli spazi pubblici e privati deve rispettare le indicazioni di cui all'art. 14 delle presenti NTA"*;

art.21, al 6° comma, "Disposizioni particolari": in calce alla tabella si aggiunge la seguente precisazione: *"Per quanto possibile, le misure mitigative previste dovranno essere attuate contestualmente agli interventi di trasformazione"*.

art.22, c omma 3:

è stralciata la dizione: "; è altresì ammessa la realizzazione di recinzioni, piscine entro terra e bassi fabbricati a servizio della residenza per un massimo di 30 mq di slp."

art.22:

si introduce il seguente nuovo comma 12: *“Le aree pubbliche e/o private a cielo libero dovranno essere mantenute il più possibile permeabili (superfici a verde e/o in ghiaia). In misura minore esse potranno essere trattate preferibilmente con pavimentazione in pietra di tipo e taglio coerenti con il contesto”.*

art.22:

si introduce il seguente nuovo comma 13: *“La piantumazione di alberature e di vegetazione arboreo-arbustiva negli spazi pubblici e privati deve rispettare le indicazioni di cui all’art. 14 delle presenti NTA. In caso di ampliamenti di edifici posti al confine con il contesto agricolo, si rende necessario prevedere o, qualora già esistente, implementare la piantumazione di fasce di vegetazione arboreo-arbustiva autoctona lungo i margini dei lotti al fine di mitigare l’inserimento paesaggistico dei nuovi volumi. Gli eventuali ampliamenti dovranno presentare caratteri tipologico-compositivi coerenti con la tradizione costruttiva locale, anche rivisitata in chiave contemporanea, e prediligere colorazioni e materiali di finitura con tonalità opache riferite al contesto di riferimento (scelte nella gamma dei colori delle terre e della vegetazione, quali grigi, marroni-ocra-beige, verdi, ...), tendendo a smaterializzare e ad attenuare la rilevanza percettiva dei volumi previsti dai principali punti di osservazione”.*

art.24, comma 3: viene integrato con la seguente disposizione: *“La piantumazione di alberature e di vegetazione arboreo-arbustiva deve rispettare le indicazioni di cui all’art. 14 delle presenti NTA”.*

art.24, comma 4: il testo esistente viene integrato con la seguente disposizione:

“Le mitigazioni dovranno essere finalizzate a garantire la qualità morfologica e il corretto inserimento nel contesto paesaggistico dei tessuti residenziali, con particolare attenzione a:

- *limitazione degli eventuali impatti sulla componente scenico-percettiva, salvaguardando le visuali più significative e ridefinendo un corretto sistema di relazioni tra l’area oggetto di edificazione e il contesto naturale limitrofo mediante adeguate opere a verde;*
- *scelta dei caratteri tipologico-compositivi dei nuovi edifici (altezza, forme, materiali e linguaggio architettonico), privilegiando soluzioni edilizie coerenti con la tradizione costruttiva locale, anche se rivisitate in chiave contemporanea;*
- *impianto urbanistico (disposizione planimetrica dei nuovi edifici e delle aree di pertinenza, tipologia aggregativa, orientamento, allineamenti o arretramenti, rapporto con la viabilità di accesso ai lotti, con la morfologia del luogo e con le aree limitrofe, ...).*

Gli interventi di trasformazione dovranno essere subordinati alla predisposizione di progetti edilizi corredati da studi di inserimento paesaggistico-ambientale con elaborati grafici mirati - quali simulazioni, fotoinserimenti, restituzioni tridimensionali, ...- relativi a possibili modalità di sistemazione delle aree articolando i volumi di futura realizzazione e inserendo le opportune misure correttive (ad es. opere a verde che prevedano la messa a dimora di piante ad alto fusto, arbusti, siepi e filari riconducibili ai caratteri vegetazionali tipici dell’area d’intervento)”.

art.24: viene integrato con il seguente nuovo comma:

“Le compensazioni, finalizzate a bilanciare gli impatti irreversibili delle nuove edificazioni previste, dovranno essere definite in sede di strumento urbanistico esecutivo, previa individuazione di idonee aree di atterraggio, optando tra opere di rigenerazione e di miglioramento del sistema ambientale (deimpermeabilizzazione /rinaturalizzazione /ripristino ambientale di aree dismesse o degradate, gestione/miglioramento del patrimonio boschivo, contenimento di specie vegetali esotiche e infestanti, potenziamento della rete ecologica locale, interventi volti al mantenimento degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario o alla sistemazione geologico-idrogeologica,...) e tra interventi di riqualificazione e di valorizzazione dell’assetto paesaggistico comunale (demolizione/mascheramento di elementi detrattori del paesaggio quali antenne, ripetitori, tralicci dismessi, recupero/riqualificazione dei nuclei di matrice storica e dei loro elementi connotativi e/o di ambiti degradati del tessuto delle periferie, recupero della rete sentieristica, ...)”

art.24: viene integrato con il seguente nuovo ultimo comma:

“Gli interventi edificatori dovranno essere attuati in fasi progressive, senza determinare l’apertura di nuovi fronti isolati, ma realizzando il costruito in adiacenza al tessuto esistente”.

art.25, comma 10: viene integrato con la seguente disposizione: *“La piantumazione di alberature e di vegetazione arboreo-arbustiva deve rispettare le indicazioni di cui all’art. 14 delle presenti NTA”.*

art.25, comma 13: si intende stralciato.

art.25: si intende inserito il seguente penultimo comma: *“Per l’area RN 1.02 - come indicato specificamente anche nella relativa Scheda di Zona - la tipologia edilizia prevista è: edificio in linea, a manica semplice e copertura a due falde. Per garantire un corretto inserimento paesaggistico e minimizzare l’impatto sull’area boscata, la porzione edificabile deve essere concentrata sulla particella catastale n. 787 del foglio 5 e deve essere salvaguardata la restante porzione boscata riclassificando la particella 788 del foglio 5 quale “VP- Area a verde privato”.*

art.25: si intende inserito il seguente ultimo comma: *“Per l’area RN 1.05 - come indicato specificamente anche nella relativa Scheda di Zona - la porzione edificabile è esclusivamente la parte ricadente sulle particelle 531 e 612 del foglio 5 poste in contiguità con un lotto già edificato sul lato est e con la strada provinciale sul fronte principale anche al fine di minimizzare l’impatto sull’area boscata e per garantire un corretto inserimento paesaggistico. Pertanto l’area insistente sulle particelle 531 e 612 del foglio 5 è riclassificata come “RN 1.05 Area residenziale di nuovo impianto” mentre la parte ricadente sulla particella 231 del foglio 5 è ricondotta ad “Area a servizi alla residenza SR 1.01” per una superficie massima del 50% e obbligo di mantenimento della porzione boscata residuale”.*

art.25: viene integrato con il seguente nuovo comma:

“Le compensazioni, finalizzate a bilanciare gli impatti irreversibili delle nuove edificazioni previste, dovranno essere definite in sede di strumento urbanistico esecutivo, previa individuazione di idonee aree di atterraggio, optando tra opere di rigenerazione e di miglioramento del sistema ambientale (deimpermeabilizzazione/rinaturalizzazione/ripristino ambientale di aree dismesse o degradate, gestione/miglioramento del patrimonio boschivo, contenimento di specie vegetali esotiche e infestanti,

potenziamento della rete ecologica locale, interventi volti al mantenimento degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario o alla sistemazione geologico-idrogeologica,...) e tra interventi di riqualificazione e di valorizzazione dell'assetto paesaggistico comunale (demolizione/mascheramento di elementi detrattori del paesaggio quali antenne, ripetitori, tralicci dismessi, recupero/riqualificazione dei nuclei di matrice storica e dei loro elementi connotativi e/o di ambiti degradati del tessuto delle periferie, recupero della rete sentieristica, ...)"

art.25: viene integrato con il seguente nuovo comma:

"Le mitigazioni dovranno essere finalizzate a garantire la qualità morfologica e il corretto inserimento nel contesto paesaggistico dei tessuti residenziali, con particolare attenzione a:

- limitazione degli eventuali impatti sulla componente scenico-percettiva, salvaguardando le visuali più significative e ridefinendo un corretto sistema di relazioni tra l'area oggetto di edificazione e il contesto naturale limitrofo mediante adeguate opere a verde;*
- scelta dei caratteri tipologico-compositivi dei nuovi edifici (altezza, forme, materiali e linguaggio architettonico), privilegiando soluzioni edilizie coerenti con la tradizione costruttiva locale, anche se rivisitate in chiave contemporanea;*
- impianto urbanistico (disposizione planimetrica dei nuovi edifici e delle aree di pertinenza, tipologia aggregativa, orientamento, allineamenti o arretramenti, rapporto con la viabilità di accesso ai lotti, con la morfologia del luogo e con le aree limitrofe, ...).*

Gli interventi di trasformazione dovranno essere subordinati alla predisposizione di progetti edilizi corredati da studi di inserimento paesaggistico-ambientale con elaborati grafici mirati - quali simulazioni, fotoinserimenti, restituzioni tridimensionali, ...- relativi a possibili modalità di sistemazione delle aree articolando i volumi di futura realizzazione e inserendo le opportune misure correttive (ad es. opere a verde che prevedano la messa a dimora di piante ad alto fusto, arbusti, siepi e filari riconducibili ai caratteri vegetazionali tipici dell'area d'intervento)".

art.25: viene integrato con il seguente nuovo ultimo comma:

"Gli interventi edificatori dovranno essere attuati in fasi progressive, senza determinare l'apertura di nuovi fronti isolati, ma realizzando il costruito in adiacenza al tessuto esistente".

art.25bis:

si intendono stralciati dal testo dell'articolo i commi dal 6° all' 11°.

art.27:

si intende inserito il seguente ultimo comma: *"L'area PE 1.05 risulta coerente con i disposti normativi del PPR esclusivamente per l'ampliamento dell'attività artigianale esistente. Si rimanda alle specifiche prescrizioni presenti nella relativa Scheda di zona."*

art.27:

si intende inserito il seguente comma: *"L'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dovrà essere contestuale all'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione:*

- dovranno essere utilizzati materiali di finitura e coloriture che favoriscano il corretto inserimento*

nel contesto, riducendo l'impatto visivo delle porzioni di fabbricati oggetto di ristrutturazione o degli eventuali nuovi volumi previsti;

- *l'impianto di nuove specie arboree e arbustive da attuarsi lungo il perimetro e/o all'interno delle aree secondo le indicazioni dell'art. 14, dovrà essere inteso quale strumento finalizzato alla schermatura visiva, nonché elemento di collegamento e d'integrazione tra gli spazi edificati e il paesaggio circostante;*
- *le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate con disegno semplice e tipologie costruttive leggere integrate con il contesto, sia per quanto attiene alla scelta delle finiture e dei cromatismi, sia attraverso la messa a dimora di vegetazione arbustiva e arborea o l'incremento di quella esistente”.*

art.28, 1° comma:

dopo le parole "gli interventi di completamento" è inserita la dizione "*che sono assentiti unicamente con ampliamento delle attività esistenti, senza l'insediamento di nuove*".

art.28, 4° comma:

viene integrato con la seguente disposizione: "*Nelle aree a verde [...] 30% della superficie interessata da interventi edilizi” si ritiene necessario specificare: “La dotazione arboreo-arbustiva dovrà essere progettata al fine di realizzare e potenziare eventuali schermature verdi già presenti, migliorando l'inserimento paesaggistico degli insediamenti produttivi, in particolare rispetto al contesto naturale e/o al paesaggio rurale. Dovranno essere rispettate le indicazioni di cui al comma 14 delle presenti NTA”.*

art.28:

si intende introdotto il seguente nuovo comma 8: "*La scelta dei caratteri tipologico-compositivi dei nuovi edifici (altezza, forme, materiali e linguaggio architettonico) dovrà privilegiare soluzioni che si discostino almeno in parte dai caratteri strutturali e compositivi standardizzati che normalmente connotano gli involucri dei fabbricati produttivi e che si collochino nel contesto interessato richiamando la tradizione costruttiva locale, anche rivisitata in chiave contemporanea. Le colorazioni e i materiali di finitura dovranno prediligere tonalità opache riferite al contesto di riferimento (scelte nella gamma dei colori delle terre e della vegetazione, quali grigi, marroni-ocra-beige, verdi, ...), tendendo a smaterializzare e ad attenuare la rilevanza percettiva dei volumi previsti dai principali punti di osservazione.”.*

art.28:

si intende introdotto il seguente nuovo comma 9: "*Qualora la definizione progettuale degli interventi preveda la realizzazione di edifici con facciate dotate di ampie superfici vetrate trasparenti o riflettenti, dovranno essere individuate soluzioni finalizzate a ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna. Si dovrà prevedere l'utilizzo di materiali opachi o colorati o satinati o idoneamente serigrafati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni”.*

art.28:

si intende introdotto il seguente nuovo comma 10: "*Le recinzioni dovranno essere realizzate con disegno semplice e tipologie costruttive leggere integrate con il contesto, sia per quanto attiene alla*

scelta delle finiture e dei cromatismi, sia attraverso la messa a dimora di vegetazione arbustiva e arborea.”.

art.28:

si intende introdotto il seguente nuovo comma 11: *“Per le aree a parcheggio si rimanda alle disposizioni dell’art. 14 delle NTA”.*

art.28:

si intende introdotto il seguente nuovo comma 12: *“Per quanto attiene al sistema di illuminazione esterna sia dei parcheggi sia delle aree di pertinenza dei fabbricati produttivi dovranno essere messe in atto adeguate misure di contenimento dell’inquinamento luminoso e dei fabbisogni energetici, prediligendo sistemi a basso consumo ed alta efficienza che garantiscano la regolazione del flusso luminoso e la limitazione della sua dispersione verso l’alto”.*

art.28:

si intende introdotto il seguente nuovo comma 13: *“L’attuazione delle aree PN dovrà essere subordinata al rispetto del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., dove prescrive l’individuazione di adeguate misure di compensazione ambientale. Tali misure, finalizzate a bilanciare gli impatti irreversibili delle nuove edificazioni previste, dovranno essere definite in sede di SUE o di titolo abilitativo convenzionato, previa individuazione di idonee aree di ricaduta, optando tra opere di rigenerazione e di miglioramento del sistema ambientale (deimpermeabilizzazione/rinaturalizzazione/ripristino ambientale di aree dismesse o degradate, gestione/miglioramento del patrimonio boschivo, contenimento di specie vegetali esotiche e infestanti, implementazione di fasce vegetate sia in area rivierasca sia lungo i corsi idrici, potenziamento della rete ecologica locale, ...) e tra interventi di riqualificazione e di valorizzazione dell’assetto paesaggistico comunale (recupero/riqualificazione dei nuclei di matrice storica e dei loro elementi connotativi e/o di ambiti degradati del tessuto più recente, demolizione/mascheramento di elementi detrattori del paesaggio quali superfetazioni o porzioni di fabbricati di proprietà comunale crollati o in avanzato stato di degrado, antenne, ripetitori, tralicci dismessi, recupero/sistemazione/manutenzione periodica della rete sentieristica, ...)”.*

art.28:

si intende inserito il seguente ultimo comma: *"L'area PN 1.01 è da ritenersi coerente con i disposti normativi del vigente PPR esclusivamente per l'ampliamento dell'attività artigianale esistente posta sul lato opposto di Via San Carlo, in ragione delle specifiche prescrizioni d'uso dello strumento di pianificazione territoriale sovraordinato. Si rimanda alle specifiche prescrizioni della relativa Scheda di Zona."*

art.29:

si intende inserito il seguente 9° comma *"Le attività turistiche, ricettive, alberghiere, ricreative e sportive private insediabili nelle aree oggetto del presente articolo devono risultare conformi alle relative norme di settore vigenti."*

art.29:

si intende inserito il seguente 10° ed ultimo comma: *"Relativamente alle aree TT.4.01, l'ampliamento dell'area a monte risulta coerente con le previsioni del PPR esclusivamente quale pertinenza dell'attività ricettiva a campeggio esistente con obbligo di mantenimento della superficie boscata;"*

l'area a valle della strada costiera, tratto individuato dal PPR come percorso panoramico per le visuali godibili verso la penisola di Orta, deve essere destinata alla sosta delle sole strutture leggere quali tende, roulotte e camper e relativamente al solo periodo di apertura dell'attività ricettiva per non obliterare le valenze percettive del percorso. Deve essere inoltre conservata l'alberatura esistente e prevista la sua manutenzione anche con il ripristino degli eventuali esemplari arborei vetusti o pericolanti con latifoglie della medesima specie."

art.30, comma 21:

si intende aggiunta la seguente dizione: "Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dalla rete irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature, evitando interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e/o allo svolgimento delle pratiche agricole."

art.30:

si intende introdotto il seguente nuovo comma: "L'eventuale piantumazione di alberature e di vegetazione arboreo-arbustiva deve rispettare le indicazioni di cui all'art. 14 delle presenti NTA. In caso di ampliamenti degli edifici rurali esistenti, si rende necessario prevedere o, qualora già presente, implementare la piantumazione di fasce di vegetazione arboreo-arbustiva autoctona lungo i margini dei lotti al fine di mitigare l'inserimento paesaggistico dei nuovi volumi".

art.33, comma 7:

dopo le parole "determinazione delle fasce di rispetto" si intende inserita la seguente dizione: ", nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa del Codice della Strada (D.lgs 285/1992 e smi) e del suo Regolamento di attuazione (Dpr 495/1992)".

art.33, comma 10:

dopo le parole "insicurezza per gli utenti" si intende inserita la seguente dizione: ", e comunque nel pieno rispetto delle prescrizioni del vigente PPR, in particolare quelle contenute nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte (prima parte)", relative alla tutela di tali manufatti".

art.33, comma 11:

dopo le parole "di garanzie di privacy" si intende inserita la seguente dizione: ", e comunque nel pieno rispetto delle prescrizioni del vigente PPR, in particolare quelle contenute nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte (prima parte)".

art.34, comma 4:

si intendo aggiunte in coda le parole "Si rammenta che tali elementi, qualora siano di proprietà pubblica ed abbiano più di settanta anni sono sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004 e s. m. i. "

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Si intende inserito il seguente nuovo art.42bis: "Atteso che non sono individuate graficamente sulle tavole di azionamento del PRGC le perimetrazioni dei centri e nuclei abitati, nelle more

dell'obbligatoria trasposizione grafica delle stesse sulla cartografia di PRG, redatta su mappa catastale aggiornata, nonché della definizione delle stesse ai sensi dell'art.12, comma 2, punto 5bis della L.R.56/77 e s.m.i., ovvero con procedura ai sensi dell'art.81 della LR 56/77 e smi, è vigente la perimetrazione approvata con D.G.R. n.94-0000 del 5.9.1978, anche in riferimento all'applicabilità dell'art.17, comma 6) della L.R.56/77 e s.m.i."

art.45:

Il testo dell'articolo è stralciato e sostituito dal seguente: *"Si richiamano le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del PPR contenute nelle Norme di Attuazione all'art. 3, comma 9, all'art. 14, comma 11, all'art. 15, commi 9 e 10, all'art. 16, commi 11, 12 e 13, all'art. 18, commi 7 e 8, all'art. 33, comma 19, all'art. 39, comma 9 e all'art. 46, commi 6, 7, 8, 9, nonché nel Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, all'interno della sezione 'prescrizioni specifiche' presente nelle schede relative ai beni A075 e B054 che, in caso di contrasto con le previsioni e/o le Norme di Attuazione del PRGC sono prevalenti"*.

ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI DEGLI INDICI EDILIZI ED URBANISTICI:

dopo le parole "Regolamento edilizio" si intende inserita la dizione *"approvato con DCC n.43 del 28.11.2018"*.

ALLEGATO 2 - NORME GENERALI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI:

A. INSERIMENTO AMBIENTALE

All'inizio del 3° comma si intende aggiunto il seguente periodo: *"Per gli edifici "monumentali vincolati", qualora si intendano gli edifici tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni culturali, qualsiasi intervento è sottoposto all'autorizzazione della competente Soprintendenza."*

ALLEGATO 3 - SCHEDE DI ZONA:

In tutte le Schede di zona facenti parte dell' Allegato 3 delle NTA: si intendono apportate le seguenti modifiche:

- nella tabella relativa alla "DESTINAZIONE D'USO" è stralciata la dizione "art.3, c.7)" e sostituita dalla dicitura "art.3, c.6)"
- è eliminata la tabella relativa alla "TIPOLOGIA EDILIZIA".

Scheda di zona Area RN 3.01*: si intende stralciata.

Scheda di zona Area RN 1.01: si intende stralciata.

Scheda di zona Area RN 1.14: si intende stralciata.

Scheda di zona Area TT 4.03: si intende stralciata.

Scheda di zona Area RC 2.03:

- nella sezione "Prescrizioni specifiche e note" si intende inserito il seguente punto: *"(3) L'attuazione dell'area deve previamente garantire l'accessibilità al lotto"*.

- nella sezione "Prescrizioni specifiche e note" al punto (2) si intende inserito eliminato il seguente testo: *"Lo SUE potrà essere realizzato per comparti ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 22 delle N.d.A. e"*.

Scheda di zona Area RN 1.02:

si intende integrata nel modo seguente:

PARAMETRI URBANISTICI

il parametro "St - Superficie territoriale" viene ricondotto a *mq.1220*

il parametro "It- Indice di densità edilizia territoriale" assegnato è pari a *0,25 mq/mq*

PARAMETRI EDILIZI

il parametro "Sul - Superficie utile lorda" assegnato è pari a *mq.305*

CAPACITA' INSEDIATIVA

La Capacità insediativa teorica assegnata è pari a *n.7 abitanti*

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E NOTE

Si intende aggiunto il seguente punto *"(2) La tipologia edilizia prevista è: edificio in linea, a manica semplice e copertura a due falde. Per garantire un corretto inserimento paesaggistico e minimizzare l'impatto sull'area boscata, la porzione edificabile deve essere concentrata sulla particella catastale n. 787 del foglio 5 e deve essere salvaguardata la restante porzione boscata riclassificando la particella 788 del foglio 5 quale "VP- Area a verde privato"*.

Scheda di zona Area RN 1.05:

si intende integrata nel modo seguente:

PARAMETRI URBANISTICI

il parametro "St - Superficie territoriale" viene ricondotto a *mq.1887*

il parametro "It- Indice di densità edilizia territoriale" assegnato è pari a *0,25 mq/mq*

PARAMETRI EDILIZI

il parametro "Sul - Superficie utile lorda" assegnato è pari a *mq.469*

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E NOTE

Si intende aggiunto il seguente punto *"(2) La porzione edificabile è esclusivamente la parte ricadente sulle particelle 531 e 612 del foglio 5 poste in contiguità con un lotto già edificato sul lato est e con la strada provinciale sul fronte principale anche al fine di minimizzare l'impatto sull'area boscata e per garantire un corretto inserimento paesaggistico. Pertanto l'area insistente sulle particelle 531 e 612 del foglio 5 è riclassificata come "RN 1.05 Area residenziale di nuovo impianto" mentre la parte ricadente sulla particella 231 del foglio 5 è ricondotta ad "Area a servizi alla residenza SR 1.01" per una superficie massima del 50% e obbligo di mantenimento della porzione boscata residuale"*.

Schede di zona Aree RN 1.08 - RN 1.09 - RN 1.10 - RN 1.11:

si intendono integrate nel modo seguente:

- *dovranno essere realizzate le misure mitigative e compensative di cui all'art. 25 delle NTA;*
- *gli interventi edificatori dovranno essere attuati in fasi progressive, a partire dall'area RN 1.11, per poi proseguire con la RN 1.10, la RN 1.08 e la RN 1.09 e la relativa fascia a verde privato VP 1.07, al fine di non determinare l'apertura di nuovi fronti isolati, ma realizzando il costruito in adiacenza al tessuto esistente.*

Scheda di zona Area PE 1.05:

si intende integrata nel modo seguente:

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E NOTE

"L'area è destinata all'esclusivo ampliamento dell'attività artigianale esistente PE 1.05. Il nuovo edificio deve essere integrato nel profilo naturale del terreno senza provocare riporti artificiali o muri di contenimento di altezza superiore a metri 1,00; particolare attenzione deve essere posta al raccordo tra le scarpate e il terrapieno che dovrà essere realizzato con terreno vegetale di riporto senza muri di contenimento a vista verso la porzione prativa sui lati sud-ovest e sud-est. La struttura dovrà essere realizzata senza muri di tamponamento in cls a vista e con copertura a due falde in lamiera di colorazione scura o tegole in laterizio. La porzione rimanente dell'area deve essere mantenuta a verde e a prato e l'impermeabilizzazione deve essere limitata al 50% della Sf. La recinzione deve essere realizzata senza l'impiego di pannelli in cls o altri elementi prefabbricati e integrata lungo tutto il perimetro con siepe autoctona composta da almeno quattro specie, distribuite in modo irregolare lungo lo sviluppo lineare e di profondità minima pari a metri 3,00."

"Occorrerà osservare le misure mitigative disposte all'art. 27 "Aree esistenti destinate alla produzione PE". Dovrà inoltre essere ridefinito un corretto sistema di relazioni tra l'area produttiva e l'adiacente area agricola Aa, al fine di salvaguardarne i caratteri ambientali di rilievo".

Scheda di zona Area PE 2.01: si intende modificata nel modo seguente:

DESTINAZIONE D'USO

La destinazione Rp "Residenze private e relative autorimesse" è da intendersi stralciata dalla colonna PR ed è invece inserita nella colonna AM con un rimando grafico () alla prescrizione specifica (2).*

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E NOTE

Dal punto (2) si intende eliminata la dicitura "in caso di cessazione dell'attività insediata, la destinazione d'uso è indirizzata verso la residenza, le attività turistiche o attività di servizio" ed è sostituita con la dizione "in caso di cessazione dell'attività insediata, la destinazione d'uso ammessa è Rp (residenza privata e relative autorimesse) ed essa potrà essere fattibile esclusivamente attraverso una procedura di Variante al PRG, che ne valuti il peso insediativo, la quantificazione degli standard, e la valutazione dell'ambito in cui si propone la nuova realizzazione.

Scheda di zona Area PE 2.02: si intende modificata nel modo seguente:

DESTINAZIONE D'USO

La destinazione Rp "Residenze private e relative autorimesse" è da intendersi stralciata dalla colonna PR ed è invece inserita nella colonna AM con un rimando grafico () alla prescrizione specifica (2).*

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E NOTE

Dal punto (2) si intende eliminata la dicitura "in caso di cessazione dell'attività insediata, la destinazione d'uso è indirizzata verso la residenza, le attività turistiche o attività di servizio" e si intende sostituita con la dizione "in caso di cessazione dell'attività insediata, la destinazione d'uso ammessa è Rp (residenza privata e relative autorimesse) ed essa potrà essere fattibile esclusivamente attraverso una procedura di Variante al PRG, che ne valuti il peso insediativo, la quantificazione degli standard, e la valutazione dell'ambito in cui si propone la nuova realizzazione.

Scheda di zona Area PN 1.01: si intende modificata nel modo seguente:

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E NOTE

Si intendono inserite le seguenti dizioni: "L'area è destinata all'esclusivo ampliamento dell'attività artigianale esistente PE 1.03. La recinzione deve essere realizzata senza l'impiego di pannelli in cls o altri elementi prefabbricati e integrata lungo tutto il perimetro con siepe autoctona composta da almeno quattro specie, distribuite in modo irregolare lungo lo sviluppo lineare e di profondità minima pari a metri 3,00."

"Gli interventi edilizi devono essere assoggettati alle misure mitigative e compensative disposte

all'art. 28 "Aree di nuovo impianto destinate alla produzione PN".

Scheda di zona Area TT 4.01: si intende modificata nel modo seguente:

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E NOTE

Si intende inserita la seguente dizione: *"L'area a monte è coerente con le previsioni del PPR esclusivamente quale pertinenza dell'attività ricettiva a campeggio esistente con obbligo di mantenimento della superficie boscata; l'area a valle della strada costiera è destinata alla sosta delle sole strutture leggere quali tende, roulotte e camper e relativamente al solo periodo di apertura dell'attività ricettiva per non obliterare le valenze percettive del percorso. Deve essere inoltre conservata l'alberatura esistente e prevista la sua manutenzione anche con il ripristino degli eventuali esemplari arborei vetusti o pericolanti con latifoglie della medesima specie."*

"Gli interventi previsti nell'area di salvaguardia dell'opera di captazione idropotabile dovranno rispettare le disposizioni dell'art. 6 del Regolamento 15/R/2006 e s.m.i., richiamato all'art. 11 "Fasce e zone di rispetto" delle NTA".

"In merito alle aree a verde e a parcheggio si richiamano le disposizioni dell'art. 14 "Tutela del verde - aree a parcheggio", con particolare attenzione alla gestione della vegetazione arboreo-arbustiva esistente mediante azioni periodiche di taglio manutentivo, rimozione di eventuali specie esotiche invasive e sostituzione degli esemplari ammalorati."

Elaborato PD/4.1 "Viabilità e zonizzazione - Azzonamento" (scala 1:2000) (maggio 2020):

Area SG 2.05: si elimina la lettera "e" (esistente).

Area residenziale di nuovo impianto "Area art.25bis": si intende stralciata e riclassificata come Area Aa "Area agricola di rilevante valore ambientale".

Area a servizi alla residenza "Area art.25bis": si intende stralciata e riclassificata come Area Aa "Area agricola di rilevante valore ambientale".

Area RN 1.01: si intende riazzonata come "Area a parco privato VP".

Aree TT 4.03: si intendono stralciate e riazionate come "Area agricole - A", con aggiunta della retinatura quali "Territori coperti da foreste e da boschi ai sensi del D.Lgs 42/2004 art.142 c.1 l. g)".

Elaborato PD/4.2 "Viabilità e zonizzazione - Azzonamento" (scala 1:2000) (maggio 2020):

Area RN 3.01*: si intende stralciata e riazzonata come "Area agricola A".

Area RE 3.11: si intende stralciata e riazzonata come "Area agricola A".

Area RN 1.14: l'area e l'adiacente porzione ubicata lungo il suo lato est, zonizzata come RE sino al limite con la zona RNS, si intendono stralciate e riazionate come "Area agricola A".

Area RE 1.18: si intende stralciata e riazzonata come "Area agricola A".

Area PE 1.05: la porzione in ampliamento dell'area, rispetto a quella inserita nella Tavola 4.2 in scala 1:2.000 (ottobre 2015), è stralciata e riclassificata come "Aa - Area agricola di rilevante valore ambientale".

Elaborato PD/2 "Viabilità e zonizzazione - Intero territorio" (scala 1:5000) (maggio 2020):

Le modificazioni cartografiche apportate *ex officio* sulle tavole di azzonamento in scala 1:2000, si intendono apportate anche all'elaborato PD/2 in scala 1:5000.

MODIFICHE agli elaborati geologici, in conformità al parere del Settore Tecnico NO-VB (prot.40791 in data 13.3.2025):

Elaborati di analisi (Tavole I - IV e relazioni descrittive):

(nota bene: in linea generale e anche dove non puntualmente specificato, tutte le modifiche indicate si intendono apportate a tutti gli elaborati di piano contenenti i tematismi modificati.)

Tav.III (maggio 2020 - DCC 30/2021):

Legenda della Tav. III:

dovrà essere fatto esplicito riferimento alla fascia di rispetto di cui all'art. 96, lett. f), del R.D. n. 523/1904;

Tav.IV (dicembre 2022 - DCC 31/2023):

- il tematismo a tratteggio azzurro orizzontale viene denominato in legenda " *Area interessabile da esondazione lacustre* ", e il relativo codice EmA in carta viene stralciato.
- il dissesto verificatosi in data 11/03/2017 lungo la sponda sinistra del Rio Molinaccio a valle della via per Orta, a Carceгна, viene rappresentato come puntiforme - secondo lo stralcio di **fig.1** - con il codice Fq1 , aggiornando di conseguenza l'Atlante dei Dissesti PAI.
- In località Tortirogno, il dissesto assimilabile a colamento rapido che ha coinvolto la S.S. 229 e i sottostanti terreni a lago in data 18.10.2024 viene rappresentato come areale, perimetrato come in **fig.1**, con il codice Fa6 , aggiornando di conseguenza l'Atlante dei Dissesti PAI.
- a confine con Ameno, si introduce un dissesto idraulico areale EmA come rappresentato in **fig.2**.

Tav. V (maggio 2020 - DCC 30/2021)

Legenda:

viene aggiunta la seguente voce: “ *classe IIIb* - classe soggetta alle norme della classe IIIb2 e alle norme della classe IIIb2lago*”.

Standard di rappresentazione:

tutti i dissesti codificati rappresentati sulla Tav. IV (dicembre 2022), come modificati nel presente allegato A, si intendono rappresentati anche sulla Tav. V.

Modifiche ex officio:

- l'edificio a lago in classe IIIb3 posto in sinistra del Rivo del Mulino e all'interno del conoide attivo viene riclassificato in classe IIIb4;
- l'intero settore incluso nel perimetro di “*area di versante potenzialmente instabile*” e contenente i dissesti 1Fa3 e 3Fs3 viene riclassificato in classe IIIb3.
- l'area che nella Tav. 4 (aggiornamento 12/2022) è attribuita a “*discarica di inerti o riporto*” viene classificata in classe IIIa.
- le aree ascritte alla classe IIIb2lago vengono riclassificate in parte come classe IIIa, in parte come IIIb* così come rappresentato nella **fig.3**.
- l'area in classe II tra strada provinciale e linea ferroviaria a nord del rivo del Mulino viene ricondotta alla precedente classe III, apponendo una classe IIIa per l'inedificato, e una classe IIIb2 per l'edificato, come da **fig. 3**;
- le aree circostanti al dissesto gravitativo avvenuto il 18/10/2024 e in sopralluogo risultato morfologicamente analogo all'area in dissesto vengono cautelativamente ascritte alla classe IIIb2, come rappresentato in **fig. 3**.
- nelle tavole grafiche non viene raffigurato il tratto intubato del rivo Bocciolo, né viene apposta una fascia di pericolosità nella sintesi geologica. Le evidenze di sopralluogo individuano anche una incisione morfologica pronunciata a lato del primo tratto della strada pedonale coincidente con il tratto intubato. A fronte di tali considerazioni, il settore sopra descritto viene cautelativamente ascritto alla classe IIIa, come rappresentato in **fig.4**.
- la fascia a monte della via Oliva, a confine con Orta San Giulio, che si trova al piede di un versante acclive costituito da falda di detrito, viene ricondotta cautelativamente alla classe III, apponendo nel dettaglio una sottoclasse IIIb2, che richiede la verifica delle condizioni di stabilità del versante stesso ed eventuali opere di mitigazione conseguenti: la modifica è rappresentata nella **fig. 4**
- in sopralluogo si è accertato che l'isoipsa chiusa a quota 460 a est di via Lagoni corrisponde al perimetro di un laghetto le cui sponde si raccordano alla viabilità che le circonda mediante ripide scarpate. Tale settore non è ascrivibile a una classe II e viene riclassificato in classe IIIa; la modifica è riportata nella **fig. 5**.
- l'impluvio del tributario in sinistra del rivo del Mulino viene cautelativamente ascritto alla classe IIIa. Analoga modifica viene apportata alla classificazione del versante nordovest del motto su cui sorge l'abitato di Miasino; la modifica è riportata nella **fig. 5**.
- in destra del rivo del Mulino, tra questo e la strada "regione Mezzana", il versante a est dell'edificato viene cautelativamente ricondotto alla classe IIIa: la modifica è riportata nella **fig. 5**.
- in sede controdeduttiva nella Tav. V è stato riclassificato in classe II un impluvio a monte della linea di drenaggio che nello stralcio 1 è stata dichiarata originarsi a valle della linea ferroviaria:

tali aree vengono ricondotte alla precedente classe III, apponendo una IIIa all'inedificato e una IIIb2 all'edificato: la modifica è riportata nella **fig. 5**.

- la fascia a monte dell'abitato di Carcegna viene riclassificata in classe IIIa e IIIb2 così come indicato in **fig. 6** , prevedendo nel Cronoprogramma la verifica delle condizioni manutentive dei terrazzamenti antropici e della stabilità globale del versante stesso.
- la testata dell'impluvio a Nord di Cascina Baltera viene ricondotto alla classe IIIa, come rappresentato in **fig.6**
- si riclassifica parte del settore di versante a est di Carcegna in classe IIIa (e in IIIb2 per l'edificato), come in **fig.6** .
- le aree di cui agli stralci 2 e 9 dell'elaborato "Chiarimenti 12/2022" e il loro intorno vengono modificate come nelle **figure 6 e 7** ,
- nel settore di Pisogno, le tavole di sintesi vengono in parte ricondotte alla precedente e più cautelativa classificazione, modificandole come rappresentato in **fig. 8**
- la testata dell'impluvio afferente in destra al T. Agogna in Comune di Miasino viene in parte ascritta alla classe IIIa come indicato in **fig.9** .

Relazione geologico-tecnica ex art. 14 c. 1 p. 2b L.R. 56/1977 e s.m.i. (Elaborati: Relazione geologico-tecnica integrativa, settembre 2014 - DCC 33/2015. Relazione geologico-tecnica, maggio 2020 - DCC 30/2021)

(nota bene: Le modifiche si riferiscono all'elaborato "*Relazione geologico-tecnica*" (maggio 2020). Le schede della precedente relazione geologico-tecnica (All. 1, settembre 2014), laddove ancora valide, dovranno essere modificate in accordo alle modifiche *ex officio* qui formulate) .

Modifiche alle singole schede:

- area RC1.06, RN1.08, RN1.09, RN1.10, RN1.11:

considerate le osservazioni sopra formulate circa le incertezze relative alla posizione della falda idrica, al paragrafo "Modalità esecutive dell'intervento", dopo il testo "Verifica della soggiacenza della falda" si aggiunge: "*In caso di intercettazione di falda idrica anche effimera è sconsigliata la realizzazione di piani interrati* " ;

- area RN1.05, RN1.06, RN1.14:

alla luce delle modifiche proposte per la classe III3, al paragrafo "Modalità esecutive dell'intervento", dopo il testo "Verifica della soggiacenza della falda" si aggiunge: "*In caso di interferenza con la falda idrica è preclusa la realizzazione di piani interrati* ";

- area RC2.03:

alla luce della presenza di un settore di versante acclive e potenzialmente soggetto ad instabilità (settore in classe IIIa), al paragrafo "Modalità esecutive dell'intervento " , si aggiunge il seguente testo: "*Verifica delle condizioni di stabilità del versante e definizione di eventuali opere di stabilizzazione. Dovrà essere privilegiata per l'edificazione la porzione di lotto a maggiore distanza dal piede del versante stesso*".

- area TT4.02:

per le modifiche apportate alla classificazione di sintesi,14 la scheda viene modificata come segue:

- alla voce "Idoneità all'utilizzazione urbanistica" la dicitura "classe IIB2lago" viene sostituita, da "classe IIIA";
- la voce "Condizioni di pericolosità connesse con l'intervento" viene integrata dal seguente testo: "*Potenziale coinvolgimento in dissesti gravitativi per fluidificazione della coltre superficiale a monte della strada in caso di precipitazioni intense*";
- la voce "Modalità esecutive dell'intervento e indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo" viene integrata dal seguente testo: "*Saranno in ogni caso realizzabili unicamente gli interventi ammessi nella classe IIIA, nel rispetto delle prescrizioni normative ad essa collegate*".

- Area TT4.03:

per le modifiche apportate alla classificazione di sintesi,15 la scheda viene modificata come segue:

- la voce "Idoneità all'utilizzazione urbanistica" viene sostituita dal testo "classe IIIA";
- vista anche l'asserita elevata acclività del versante, la presenza di conoide alluvionale, la voce "Condizioni di pericolosità connesse con l'intervento" viene integrata dal seguente testo: "*Potenziale coinvolgimento in dissesti gravitativi per fluidificazione della coltre superficiale a monte della strada in caso di precipitazioni intense. Deflussi provenienti dal Rivo del Mulino (settore di conoide alluvionale)*"; il testo "*Qualsiasi intervento dovrà in ogni caso essere limitato alla classe IIB2lago*" viene stralciato;
- la voce "Modalità esecutive dell'intervento e indagini da eseguirsi a livello di progetto esecutivo" viene integrata dal seguente testo: "*Saranno in ogni caso realizzabili unicamente gli interventi ammessi nella classe IIIA, nel rispetto delle prescrizioni normative ad essa collegate*".

PD/B "Norme di attuazione" (agg. Maggio 2021 - DCC 30/2021)

art. 15 "Classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica", comma 5:

Classe II, Zone moderatamente acclivi:

al secondo capoverso, dopo il testo "al fine di evitare l'innescare di erosioni accelerate su pendio", si aggiunge il seguente testo: "*Dovrà inoltre essere verificato che le acque meteoriche derivanti dagli interventi non causino sovraccarico idraulico al recettore finale*".

Classe II, Zone prossime a bordi di scarpate:

al secondo capoverso, dopo il testo "ed individui le eventuali soluzioni tecniche per garantirne la stabilità." si aggiunge il seguente testo: "*In particolare dovrà essere garantita la stabilità dell'insieme opera-terreno. In ogni caso le soluzioni progettuali dovranno minimizzare i movimenti terra, sia in scavo che in riporto, e dovranno essere determinate delle distanze di sicurezza delle edificazioni dal ciglio o del piede delle scarpate stesse*".

Classe II, Zone con problematiche idrauliche e idrogeologiche:

in considerazione di quanto osservato al punto 1 del precedente capitolo "Elaborati di analisi" e per coerenza con quanto previsto al punto 4.5 della Nota Esplicativa/1999 alla CPGR 7/LAP/1996, l'ultimo periodo che inizia " In queste aree....(...) ." viene sostituito dal seguente: "*In queste aree, laddove si riscontri una falda idrica subaffiorante (soggiacenza minima inferiore a 3 metri) , o la presenza di ristagni idrici /difficoltà di drenaggio, è preclusa la realizzazione di locali interrati .*

Classe IIIB, Tabella A:

per coerenza con la Tabella di riferimento della D.G.R. n. 64-7417/2014, la Tabella A delle Norme di Piano viene così modificata:

- dalla colonna IIIB3 P vengono stralciati gli interventi "Ristrutturazione edilizia con frazionamento (sia senza che con demolizione e ricostruzione), nonché il cambio di destinazione d'uso;
- dalle colonne IIIB2 A, IIIB3 A, IIIB4 A vengono stralciati i cambi d'uso funzionali e la realizzazione di edifici accessori.

Paragrafo "Aree ascritte alla classe IIIB2":

il paragrafo andrà aggiornato inserendo gli ambiti ascritti alla classe IIIB2 dalle presenti modifiche ex officio.

Paragrafo "Prescrizioni generali":

al punto 1 dovrà essere corretto l'errore materiale (elenco elaborati prescrittivi non facenti parte della documentazione di PRG ma riferiti ad altro Comune), inserendo l'elenco del cap. 3 dell'elaborato "Normativa tecnica" (maggio 2022 –Aggiornamento a seguito di correzione refuso).

Paragrafo "Prescrizioni generali":

al punto 9 si stralcia il testo finale "fino alla realizzazione di approfondimenti puntuali e/o alla realizzazione di eventuali opere di riassetto" , dal momento che gli approfondimenti e la previsione di opere di riassetto devono essere prodotti in fase di predisposizione dello studio geologico di PRG e non demandati al soggetto realizzatore in fase attuativa di PRG.

Paragrafo "Prescrizioni generali":

al punto 14, il testo " potranno essere realizzati local i interrati... [omissis] ...per garantire l'idoneità degli interventi " viene sostituito dal seguente : " non potranno essere realizzati locali interrati " .

Paragrafo "Relativamente alle procedure che l'Amministrazione Comunale dovrà seguire per il rilascio di permessi di costruire nelle aree comprese nella classe di zonizzazione IIIB":

- al punto X si aggiunge il seguente testo: "nel rispetto della Tabella A inserita nelle presenti norme"
- al punto XI si aggiunge il testo: "sono in ogni caso escluse da edificazione le aree ricadenti in dissesto attivo a pericolosità elevata o molto elevata " .

Tav.VI Cronoprogramma (maggio 2020 - DCC 30/2021)

- L'ambito individuato in classe IIIB* e le aree riclassificate in classe IIIB2 dovranno essere inserite nella tavola in oggetto, associandolo agli altri ambiti edificati già rappresentati in classe IIIB2 nella Tav. 5 (maggio 2020), tra la linea ferroviaria e la S.P. 229.
- le aree circostanti al dissesto gravitativo avvenuto il 18/10/2024 e in sopralluogo risultato morfologicamente analogo all'area in dissesto viene cautelativamente ascritta alla classe IIIB2, come rappresentato in **fig. 3**.

Il Cronoprogramma dovrà essere redatto nel dettaglio nella fase attuativa del Piano Regolatore, secondo le specifiche dell'All. 9 alla Nota stessa, anche in esito alle presenti modifiche introdotte ex officio in sede di approvazione dello Strumento Urbanistico. Lo stesso dovrà essere redatto anche per le aree in classe IIIB4, non comprese nella trattazione.




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5



Figura 6




Figura 7




Figura 8








Figura 9

LEGENDA DELLE FIGURE

	da classe IIIb2 lago a IIIb2*
	da classe IIIb2 lago a IIIa
	da classe II a IIIb2
	da classe II a IIIa

BASI CARTOGRAFICHE UTILIZZATE PER LE FIGURE:

Figg. 1-2: Tav. IV, *Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolato idrografico minore e delle opere di difesa idraulica censite*, scala 1:5.000 - Agg. dicembre 2022

Figg. 3-9: Tav. V, *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica*, scala 1:5.000 - Agg. Maggio 2020

MODIFICHE agli elaborati di valutazione ambientale, in conformità alla D.D. 897/A1605B/2025 del 21.11.2025, che definisce il parere motivato relativo alla procedura di VAS (nota prot.189229/A1600A del 9.12.2025).

Elaborato RA/B “Programma di monitoraggio ambientale”:

1) Si inseriscono alla prima riga della tabella degli indicatori in calce al documento, nella cella relativa alle “Modalità di misurazione” le seguenti precisazioni:

“ - i punti di monitoraggio selezionati dovranno risultare idonei a consentire una visione alla media distanza degli interventi oggetto di previsione;

- la valutazione della variazione della percezione del paesaggio locale dai punti di osservazione e ripresa fotografica dovrà essere esplicitata, con cadenza triennale, mediante un giudizio, di tipo qualitativo, espresso secondo una scala di valore articolata in tre classi: prevalenza di trasformazioni negative, prevalenza di situazioni di invarianza, prevalenza di trasformazioni positive”.

2) Ad integrazione alla cella relativa alle “Modalità di misurazione” dell' indicatore “Interventi di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del patrimonio edilizio di valore storico-culturale” si specifica quanto segue: “La valutazione mediante punteggio corrisponde a un giudizio di tipo qualitativo, riconducibile ad una scala di valore articolata in cinque classi: stato di conservazione basso (1), medio-basso (2), medio (3), medio-alto (4) ed alto (5)”.

3) Componente suolo: si integra il piano di monitoraggio con gli indicatori relativi al consumo di suolo, alla dispersione dell’urbanizzato ed alla frammentazione ambientale del territorio comunale di seguito riportati:

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata ¹ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento ² (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l’area consumata dalla superficie urbanizzata all’interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata ³ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l’area consumata da parte delle infrastrutture all’interno di un dato territorio

¹ Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
Dsp = [(Sud+Sur)/Su]*100	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ⁴ (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ⁵ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
IFI = Li/Str	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice, maggiore è la frammentazione

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
CSR = (Scr/Str)x100	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

**Il Dirigente del Settore
arch. Caterina SILVA**

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005)

2 Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

3 Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

4 Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

5 Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.



ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n. 21/2026

Parma, 22-04-2026

OGGETTO: ART. 68 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. E ART. 9 DELLA DELIBERAZIONE C. I. N. 4 DEL 17 DICEMBRE 2015 E S.M.I. APPROVAZIONE DI AGGIORNAMENTI DELL'ALLEGATO 4 DELL'ELABORATO N. 2 DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PO (PAI PO) E PRESA D'ATTO DELLE MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ DI ALLUVIONI DEL PGRA IN REGIONE PIEMONTE NEI COMUNI DI MATTIE (TO), MIASINO (NO) E CARAGLIO (CN).

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;
- in particolare, l’art. 68 del suddetto D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall’art. 54 del DL 16 luglio 2020, n. 76 (recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) che vi ha inserito i commi 4bis e 4ter, con i quali è stata stabilita una disciplina legislativa di livello nazionale per “*le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle soppresses Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo*”;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (di seguito anche brevemente definita “*Direttiva Europea Alluvioni*” o “*DEA*”);
- il D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*” e ss.mm.ii.;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”;
- in particolare, l’art. 51 della suddetta legge, relativo a “*Norme in materia di Autorità di bacino*”;
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi*

comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”;

- il DPCM 4 aprile 2018, recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”;*

VISTA, ALTRESÌ

- la L. R. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, recante *“Tutela ed uso del suolo”* e ss.mm.ii;

VISTO, INOLTRE

- il DPCM 9 dicembre 2025, con il quale l’ing. Alessandro Delpiano è stato nominato Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

RICHIAMATI

- lo *“Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po”* adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 23 maggio 2017 e successivamente approvato con DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché le successive modifiche ed integrazioni dello Statuto medesimo;
- il *“Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”* (stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all’art. 65 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. attualmente disciplinato dagli artt. 67 e 68 del medesimo Decreto legislativo e di seguito anche brevemente definito *PAI Po*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;
- l’Elaborato n. 2 (*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*) - Allegato 4 (*Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000*) del suddetto PAI Po;
- l’Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*, di seguito anche brevemente definite *NA*) del suddetto PAI Po, come da ultimo modificato tramite la Variante di Piano adottata con la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 21 novembre 2023 e successivamente approvata con DPCM del 10 marzo 2025;

RICHIAMATI, INOLTRE

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 23 dicembre 2013, recante *“Presa d’atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari”;*
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015, di adozione del *“Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano”* relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (di seguito anche brevemente definito *PGRA* o *PGRA 2015*), successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016;
- in particolare, l’art. 9 della suddetta Deliberazione C. I. n. 4/2015, come successivamente integrato dall’art. 10 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2019, recante *“Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto Legislativo n. 49/2010”;*
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 8 del 20 dicembre 2019, recante *“Adempimenti conseguenti all’adozione della Deliberazione C.I.P. n. 7 del 20 dicembre 2019”;*

- i successivi aggiornamenti cartografici delle *Mappe della pericolosità da alluvione e delle Mappe del rischio di alluvioni* distrettuali relative al II° ciclo sessennale di pianificazione, approvati con Decreti del Segretario Generale a norma del citato art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e ss.mm.ii.;
- il I° aggiornamento del PGRA del Distretto idrografico del Po relativo al II° ciclo di pianificazione, adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 5 del 20 dicembre 2021 e successivamente approvato con DPCM 1° dicembre 2022;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10 del 18 dicembre 2025, recante “*Presenza d’atto degli adempimenti di cui all’art. 14, comma 2, direttiva 2007/60/CE: riesame e aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni*”;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 11 del 18 dicembre 2025, recante “*Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA - Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto Legislativo n. 49/2010. Disposizioni conseguenti alla Deliberazione C.I.P. n. 10/2025 e adozione di misure temporanee di salvaguardia*”;
- il Decreto del Segretario Generale n. 4 del 19 gennaio 2026, recante “*Art. 1 della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10/2025 del 18 dicembre 2025. Disposizioni conseguenti alla presa d’atto delle Mappe di pericolosità e rischio di alluvioni relative al terzo ciclo sessennale di gestione del rischio di alluvioni (2028 – 2033) del Distretto idrografico del fiume Po, ai sensi dell’art. 14, par. 2 della Direttiva 2007/60/CE e dell’art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 49/2010*”;
- in particolare, l’articolo 5 del suddetto Decreto SG n. 4/2026, recante “*Conclusione della fase di partecipazione attiva. Adempimenti successivi*”;

RICHIAMATE, ALTRESÌ

- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Mattie (TO) n. 13 del 22/10/2025, recante “*Variante Strutturale n. 1 di Adeguamento al PAI del Vigente PRGC ai sensi dell’art. 15 L.R. 56/77 e s.m.i approvazione del Progetto Definitivo*”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Caraglio (CN) n. 31 del 28/10/2025, recante “*Variante Strutturale n. 1 al Vigente Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi degli articoli 15 e 17 comma 4 della L.R. n. 56/1977. – Valutazione delle osservazioni e proposte pervenute al Progetto Preliminare e approvazione del Progetto Definitivo ai sensi della L.R. 56/77 art. 15 comma 14*”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Miasino (NO) n. 7 del 20/02/2006, recante “*Adozione Progetto preliminare Piano Regolatore Generale Comunale*”;
- la Nota della Regione Piemonte n. 00011870/2026 del 09/03/2026 (acquisita al protocollo dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con prot. n. 2174 del 11/03/2026), recante “*Trasmissione dati strumenti urbanistici per approvazione del quadro del dissesto*”;

RICHIAMATA, INFINE

- la DGR Piemonte n. 42 – 3983 del 22 ottobre 2021, recante “*Disposizioni sull’espressione dell’intesa regionale, di cui al comma 4bis dell’articolo 68 del D. Lgs 152/2006, riguardante modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio dell’assetto idrogeologico dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, in seno alla Conferenza operativa della medesima Autorità*”;

PREMESSO CHE

- (*Aree in dissesto dell’Allegato 4 dell’Elaborato n. 2 del PAI Po relative all’ambito territoriale costituito dai versanti e dal reticolo idrografico di montagna*) tra le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico individuate e classificate nell’ambito dell’Allegato 4 dell’Elaborato n. 2 del PAI Po figurano, in particolare, le aree relative all’ambito territoriale costituito dai versanti e dal reticolo idrografico di montagna, in cui (come precisato dall’art. 6, comma 1, lett. c delle NA del PAI Po) i fenomeni di dissesto che predominano e il relativo stato

di rischio per la popolazione e i beni sono collegati alla dinamica torrentizia e dei versanti. Dette aree sono classificate in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici che le interessano (come indicati dagli articoli 8 e 9, comma 1 delle NA del PAI Po) e sono sottoposte, tra l'altro, a disposizioni di carattere immediatamente vincolante stabilite dall'art. 5, comma 1 delle stesse NA contenenti limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- ***(Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e PGRA del Distretto idrografico del fiume Po)*** successivamente all'entrata in vigore del PAI Po, l'ambito territoriale del bacino idrografico del fiume Po è stato poi interessato dalla individuazione e perimetrazione delle *aree allagabili* contenute nelle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* relative al primo ciclo sessennale di pianificazione distrettuale per la gestione del rischio di alluvioni approvate (per le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro) con la citata Deliberazione C.I. n. 3/2013 (in adempimento agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. n. 49/2010) e successivamente riesaminate ed aggiornate (con la Deliberazione CIP n. 7/2019, in precedenza richiamata nonché con i successivi Decreti SG n. 131/2021 e n. 43/2022) in vista del secondo ciclo di pianificazione sessennale (tuttora in corso). In conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 49/2010, sulla scorta delle suddette *Mappe* sono poi stati poi adottati (tramite le Deliberazioni CIP in precedenza richiamate) il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* distrettuale per il ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (PGRA 2015, successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016) ed il *primo aggiornamento del PGRA distrettuale* (PGRA 2021, approvato con DPCM 1° dicembre 2022) che, analogamente al PAI, costituiscono stralci del Piano di bacino distrettuale del fiume Po di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006;
- ***(Riesame ed aggiornamento delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni distrettuali per il terzo ciclo di pianificazione sessennale 2027 - 2033)*** successivamente, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 14 della DEA e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii., con propria Deliberazione n. 10 del 18 dicembre 2025 la CIP ha preso atto dell'aggiornamento delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* relative al terzo ciclo sessennale di pianificazione distrettuale per la gestione del rischio di alluvioni 2027 – 2033 (predisposte a cura della Segreteria tecnica o operativa dell'Autorità) e, con la Deliberazione n. 11/2025 di pari data ha disposto l'applicazione di misure temporanee di salvaguardia e fornito disposizioni per la pubblicazione di tali *Mappe* aggiornate da parte del Segretario Generale, ai fini della fase di partecipazione attiva degli interessati in conformità alle vigenti norme di legge. Il Segretario Generale ha provveduto al riguardo tramite il proprio Decreto n. 4/2026 del 19 gennaio 2026, disponendo all'articolo 5 che *“all'esito della fase di partecipazione attiva degli interessati le osservazioni pervenute circa le Mappe aggiornate pubblicate saranno oggetto di un'istruttoria condotta in coordinamento tra la Segreteria tecnica operativa dell'Autorità di bacino distrettuale e le Regioni territorialmente interessate”* all'esito della quale *“la Segreteria Tecnica Operativa (previo parere della Conferenza Operativa) predispone la stesura definitiva dell'aggiornamento delle Mappe di pericolosità propedeutica alla adozione del Progetto di aggiornamento del PGRA”* per il terzo ciclo di pianificazione sessennale;
- ***(Contenuti e ambiti territoriali delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni)*** le *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* sono state articolate sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda la loro ripartizione in ambiti territoriali: In particolare:
 - sotto il profilo dei contenuti le *Mappe* si distinguono in *Mappe della pericolosità da alluvione* complessive (contenenti la delimitazione delle *aree allagabili* per i diversi scenari di pericolosità: aree L-P1, *interessate da alluvione rara*; aree M-P2, *interessate da alluvione poco frequente*; aree H-P3, *interessate da alluvione frequente*), *Mappe del rischio di*

alluvioni complessive (contenenti il livello di rischio al quale sono esposti gli elementi ricadenti nelle aree allagabili distinto in 4 classi: R1, *rischio moderato o nullo*; R2, *rischio medio*; R3, *rischio elevato*; R4, *rischio molto elevato*) e *Mappe di pericolosità e rischio* (aree allagabili, tiranti, velocità, elementi esposti) relative alle *aree a rischio potenziale significativo di alluvione (Areas of Potential Significant Flood Risk o APSFR)*, destinate ad essere oggetto di relazione ed informazione (*reporting*) alla Commissione Europea a norma dell'art. 13 del D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii.;

- nelle *Mappe* l'individuazione delle aree allagabili è stata poi articolata nei seguenti ambiti territoriali: *Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP)*; *Reticolo secondario collinare e montano (RSCM)*; *Reticolo secondario di pianura (RSP)*; *Aree costiere lacuali (ACL)*; *Aree costiere marine (ACM)*;
- ***(Rapporto tra Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni e PAI Po previgente)*** in adempimento di quanto prescritto dal comma 3 dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 49/2010, le *Mappe* di cui al punto precedente sono state elaborate tenendo conto della preesistenza del PAI Po, che già perseguiva finalità di tutela in buona misura analoghe a quelle dello stesso PGRA. In base, peraltro, a differenze metodologiche utilizzate per l'elaborazione dei due distinti stralci del Piano di bacino distrettuale (PAI Po e PGRA), nell'ambito delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* sono state individuate anche aree che, a suo tempo, non erano state oggetto degli elaborati cartografici del PAI Po;
- ***(Le nuove disposizioni delle NA del PAI Po in tema di coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI)*** in virtù della stretta connessione tra i contenuti del PAI Po e quelli del PGRA ed a mente della disposizione di cui all'art. 65, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (che stabilisce la necessità di una interrelazione tra i vari stralci del Piano di bacino distrettuale) le NA del PAI Po sono state quindi integrate con le disposizioni del Titolo V, specificamente dedicate alle aree interessate da delimitazione nell'ambito delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* del PGRA. Tra tali disposizioni figura, in particolare, l'art. 57 il quale stabilisce che gli elaborati cartografici rappresentati dalle *Mappe* del PGRA costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI Po, nonché quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni degli Elaborati del PAI Po stesso, anche con riguardo alla individuazione e classificazione delle aree di cui all'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 di tale Piano;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- ***(La procedura di aggiornamento dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI Po prevista dall'art. 18 NA)*** in ossequio ai principi generali in materia di pianificazione di bacino (e, in particolare, del principio di sussidiarietà) le NA del PAI Po hanno, a suo tempo, previsto una *procedura di aggiornamento* dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 che può essere promossa dai Comuni interessati da aree in dissesto oggetto del medesimo Elaborato n. 2. Tale procedura consiste nella predisposizione, da parte degli stessi Comuni (nell'ambito delle procedure per la formazione e l'adozione dei rispettivi strumenti urbanistici generali o di loro varianti), di proposte di modifica ed aggiornamento dell'individuazione, perimetrazione e classificazione di aree dell'Elaborato n. 2 presenti nei loro territori, nel rispetto di alcuni adempimenti particolari sanciti dall'articolo 18 NA;
- ***(Art. 9, comma 5 della Deliberazione CI n. 4/2015 e ss.mm.ii.: Procedure di aggiornamento infrasessennale delle Mappe del PGRA distrettuale e dei contestuali aggiornamenti degli Elaborati cartografici del PAI Po ad essi correlati)*** a mente del fatto che il D. Lgs. n. 49/2010 prevede espressamente, in conformità alla DEA, solo *eventuali* aggiornamenti conseguenti ai riesami delle *Mappe* medesime che l'Autorità deve effettuare *a cadenza sessennale*, a norma dell'art. 12 di detto Decreto legislativo ed allo scopo di garantire, nel modo più adeguato, congrue modalità di aggiornamento *tempestivo* degli Elaborati cartografici del PAI Po e delle *Mappe PGRA* in tutti i casi in cui occorresse procedere a modificare le une o le altre in conseguenza di approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi programmati, il

sopra richiamato art. 9 comma 5 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e ss.mm.ii., integrando le disposizioni di legge in materia, ha previsto ulteriori e specifiche *procedure semplificate per gli aggiornamenti infrasesennali* delle *Mappe PGRA* e per i contestuali tempestivi aggiornamenti degli Elaborati cartografici del PAI Po connessi a detti aggiornamenti infrasesennali delle *Mappe*. Per esigenze di coerenza con i principi generali in tema di pianificazione di bacino distrettuale, la procedura prevista dal suddetto art. 9, comma 5 e ss.mm.ii. è stata interpretata (nel silenzio della norma) nel senso che, anche in questo caso, dovessero essere comunque garantite *adeguate modalità di partecipazione degli interessati* (consistenti in adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica) come presupposto necessario dell'approvazione degli aggiornamenti infrasesennali delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* del PGRA da parte del Segretario Generale;

ATTESO CHE

- ***(Aree in dissesto presenti in alcuni Comuni della Regione Piemonte inclusi negli ambiti territoriali interessati dall'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po)*** nell'ambito territoriale del PAI-Po costituito dai *versanti e dal reticolo idrografico di montagna* compreso nel territorio della Regione Piemonte fanno parte, tra l'altro, i Comuni di Mattie (TO), Miasino (NO) e Caraglio (CN), nel cui territorio sono presenti aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, alcune delle quali risultano già precedentemente individuate e classificate nell'ambito dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po.
- ***(Aree allagabili individuate dalle vigenti Mappe del PGRA distrettuale che interessano il territorio dei suddetti Comuni)*** gli ambiti territoriali di tutti i Comuni di cui al punto precedente sono inoltre interessati da aree allagabili individuate nelle *vigenti Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni*;

CONSIDERATO CHE

- ***(Proposte di aggiornamento del PAI-Po e delle Mappe del PGRA formulate da alcuni Comuni della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 18 NA)*** in conformità alle ricordate disposizioni dell'art. 18 delle NA del PAI – Po, nel corso della procedura per la formazione e l'adozione di varianti ai rispettivi strumenti urbanistici:
 - i sopra menzionati Comuni di Mattie (TO), Miasino (NO) e Caraglio (CN) hanno proceduto ad aggiornare e integrare le previsioni dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del suddetto PAI-Po relative al loro territorio, formulando (nell'ambito delle Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali in precedenza richiamate) proposte di aggiornamento di detti Allegati da sottoporre all'approvazione del Segretario Generale. Nel corso delle suddette procedure urbanistiche, inoltre, i suddetti Comuni hanno altresì proceduto a formulare proposte di integrazione e modifica delle *vigenti Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni* relative ad aree allagabili presenti nei territori di rispettiva competenza, da sottoporre ad approvazione del Segretario Generale in conformità con l'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e ss.mm.ii.;
- ***(Natura delle proposte comunali di cui al punto precedente)*** nel loro complesso, le proposte comunali di aggiornamento delle perimetrazioni e/o classificazioni di aree individuate nell'ambito dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po e delle *vigenti Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni* di cui al punto precedente costituiscono *proposte di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale del fiume Po*, del quale il PAI-Po e le Mappe del PGRA costituiscono *stralci* ai sensi dell'art. 65, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- ***(Espletamento degli adempimenti conseguenti alla formulazione delle proposte comunali di aggiornamento)*** le Deliberazioni dei Consigli Comunali contenenti le *proposte di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale del fiume Po* di cui ai punti precedenti e la relativa documentazione prevista dall'art.18 delle NA del PAI-Po sono state quindi inviate dai suddetti Comuni alla Regione Piemonte la quale, a sua volta, le ha trasmesse alla Segreteria tecnico operativa di questa Autorità con la sopra richiamata Nota n. 00011870/2026 del

09/03/2026 (acquisita al protocollo dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con prot. n. 2174 del 11/03/2026), corredando ciascuna proposta comunale con una scheda tecnica predisposta per la valutazione della conformità della proposta stessa alle finalità, agli obiettivi ed alle disposizioni del PAI-Po ed ai requisiti stabiliti per l'aggiornamento delle *Mappe* del PGRA dall'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e ss.mm.ii. Nell'ambito di tali schede sono stati altresì forniti i dati relativi all'espletamento della *fase di partecipazione degli interessati*, avvenuta in adempimento delle previsioni della L. R. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 e ss.mm.ii. (come comprovato dalle suddette DCC) e in modo idoneo a garantire le adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica delle aree in dissesto di cui all'Allegato 4 e delle aree allagabili di cui alle vigenti *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni*, coerentemente a quanto previsto dal comma 4^{ter} dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- (***Rinvio dell'approvazione delle proposte di aggiornamento delle aree allagabili di cui alle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni contenute nelle Deliberazioni CC menzionate in precedenza***) con specifico riferimento alle proposte di aggiornamento delle aree allagabili di cui alle *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni* contenute nelle Deliberazioni CC menzionate in precedenza, a mente di quanto in precedenza riportato, le stesse saranno inserite nella versione definitiva dell'aggiornamento delle *Mappe* per il terzo ciclo di pianificazione sessennale (2027 – 2033) la cui approvazione costituisce adempimento propedeutico alla adozione del Progetto di aggiornamento del PGRA per detto ciclo di pianificazione, in conformità all'art. 14 della DEA ed all'art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI

- il parere *favorevole* espresso, ai sensi degli artt. 63, comma 9 e 68, comma 4^{bis} del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla Conferenza Operativa di questa Autorità nella seduta del 30 marzo 2026 in ordine all'approvazione degli aggiornamenti del *Piano di bacino distrettuale* in oggetto;
- l'intesa regionale circa gli aggiornamenti al PAI Po in oggetto, prescritta dal suddetto comma 4^{bis} dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed espressa nel corso della medesima seduta della Conferenza Operativa del 30 marzo 2026 dal rappresentante della Regione Piemonte, in base alla delega ad esso conferita dalla Regione stessa mediante la sopra richiamata DGR n. 42 – 3983 del 22 ottobre 2021;

DATO ATTO CHE

- l'Ing. Andrea Colombo, è responsabile unico del Procedimento di cui al presente Decreto e, che con la sottoscrizione del parere allegato al presente atto, attesta che non sussiste conflitto di interesse in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'art. 6-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

PRESO ATTO

- dei pareri resi ai sensi del vigente “*Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*”, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 3 del 18 novembre 2019;

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Approvazione di aggiornamenti cartografici dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po nei

Comuni di Mattie (TO), Miasino (NO) e Caraglio (CN)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
2. Sono approvati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, commi 4^{bis} e 4^{ter} del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 9, comma 5 della Deliberazione C.I. n. 5/2015 e ss.mm.ii., gli aggiornamenti cartografici dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI-Po relativi ai Comuni di Mattie (TO), Miasino (NO) e Caraglio (CN) in Regione Piemonte, corrispondenti alle proposte (formulate da detti Comuni in sede di varianti ai rispettivi strumenti urbanistici e trasmesse dalla Regione stessa a questa Autorità) indicate nelle *Schede di sintesi* allegate al presente Decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. I suddetti aggiornamenti hanno, nel loro complesso, natura di *aggiornamenti del Piano di bacino distrettuale del fiume Po* di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e la loro approvazione costituisce altresì adempimento dell'art. 7, comma 3, lett. a e dell'art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 49/2010.

ARTICOLO 2

(Pubblicazione del presente Decreto)

1. Il presente Decreto, corredato dagli Allegati di cui al precedente articolo 1, è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, all'indirizzo https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1DE001.sto?DB_NAME=n1232263.
2. L'Autorità di bacino distrettuale provvede a trasmettere l'avviso dell'adozione del presente Decreto alla redazione del BUR della Regione Piemonte, ai fini della pubblicazione dell'avviso stesso.
3. La Regione Piemonte provvede a trasmettere copia del presente Decreto, corredato dagli Allegati di cui al precedente articolo 1, ai Comuni territorialmente interessati, ai fini dei successivi adempimenti di competenza, ivi compresa la pubblicazione del Decreto stesso, con le modalità previste dalle vigenti norme di legge, per assicurarne al massimo grado la conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

ARTICOLO 3

(Entrata in vigore. Effetti dell'approvazione dell'Aggiornamento del Piano di bacino distrettuale)

1. Gli aggiornamenti del *Piano di bacino distrettuale del fiume Po* approvati con il presente Decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto stesso sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, a norma del comma 1 del precedente articolo 2.
2. Per effetto dell'approvazione degli aggiornamenti del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 1, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale, gli Elaborati di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 sostituiscono ed integrano ad ogni effetto i corrispondenti Elaborati del PAI-Po relativi ai Comuni in oggetto precedentemente vigenti.

ARTICOLO 4

(Preso d'atto delle proposte di aggiornamento delle formulate dai Comuni in sede di variante degli strumenti urbanistici e rinvio della conseguente approvazione)

1. Si prende atto delle proposte di aggiornamento delle *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni aggiornate per il II° ciclo sessennale di pianificazione* del PGRA-relative ai Comuni di cui all'articolo 1, formulate da detti Comuni in sede di varianti ai rispettivi strumenti urbanistici e indicate nelle *Schede di sintesi* allegate al presente Decreto.
2. Le proposte di aggiornamento delle *Mappe* di cui al comma precedente saranno inserite nella versione definitiva dell'aggiornamento delle *Mappe* per il terzo ciclo di pianificazione sessennale (2027 – 2033) la cui approvazione costituisce adempimento propedeutico alla adozione del Progetto di aggiornamento del PGRA per detto ciclo di pianificazione, in conformità all'art. 14 della DEA ed all'art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alessandro Delpiano)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.

**Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale relativa al nuovo Piano regolatore generale del Comune di Miasino (NO)
DICHIARAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. 152/2006**

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi che, secondo quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 152/2006, accompagna l'approvazione del Piano, illustrando: "in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate".

La dichiarazione di sintesi fa riferimento alle osservazioni ambientali:

- contenute nella relazione istruttoria dell'Organo Tecnico regionale per la VAS che costituisce parte integrante e sostanziale del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, espresso con d.d. 897/A1605B/2025 del 21.11.2025 dal dirigente del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate in qualità di autorità competente per la VAS;
- formulate sulla base della documentazione di Piano fornita dal Comune di Miasino, in particolare degli elaborati RA/A "Rapporto Ambientale", RA/B "Programma di monitoraggio ambientale", PD/A "Relazione illustrativa", PD/B "Norme tecniche di attuazione", nonché delle tavole grafiche, che corredano il progetto definitivo del nuovo PRGC, il cui lungo iter di definizione si è avviato nel 2005.

Tali osservazioni sono state integralmente recepite nella relazione di controdeduzione redatta dal Settore Urbanistica Piemonte orientale per la predisposizione del provvedimento di approvazione di competenza della Giunta Regionale.

Per quanto attiene alla Valutazione Ambientale Strategica, il Piano, essendo stato originariamente adottato nella versione preliminare con d.c.c. n. 7 del 20.02.2006 e nella versione definitiva con d.c.c. n. 23 dell'11.06.2007, era corredato da una Relazione ambientale redatta ai sensi dell'art. 20, Allegato F, della l.r. 40/1998. Nel periodo di pubblicazione del Piano non erano pervenute osservazioni ai sensi e per gli effetti del citato art. 20 della l.r. 40/1998.

Nelle successive fasi di rielaborazione del Piano è stata confermata la Relazione ambientale redatta ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/1998, già adottata con la citata d.c.c. n. 23 dell'11.06.2007 e integrata con d.c.c. n. 30 del 29.09.2008.

In sede di revisione del Piano ai sensi dell'art. 15, comma 15, della l.r. 56/1977, come richiesto dall'allora direzione regionale Ambiente, governo e tutela del territorio con nota assessorile prot. n. 720/1/A16.00 del 22.03.2017, è emersa la necessità di tenere conto di quanto previsto dalla Sentenza di Stato n. 06438/2019, pubblicata il 26.09.2019, in merito alle procedure di VAS. In particolare la sentenza, alla luce delle modifiche apportate ai procedimenti di VAS dal d.lgs. 4/2008, ha interpretato come "... *unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale la data di approvazione* ..." del piano "... *affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvengano nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive*".

Il progetto preliminare della rielaborazione 2017-2020 del nuovo PRGC, adottato con d.c.c. n. 33 del 21.12.2020 e pubblicato sul sito web del Comune per 60 giorni consecutivi a partire dal 14.01.2021, è stato accompagnato dal Rapporto Ambientale (RA) e dal relativo Piano di Monitoraggio. Il Comune ha dichiarato nelle premesse del RA che la documentazione di VAS redatta si configura quale valutazione "ex post" della sostenibilità dei contenuti definiti nelle fasi antecedenti di formazione del piano, alla luce dei rilievi della relazione d'esame regionale trasmessa in data 22.03.2017. Nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni di carattere ambientale.

Il progetto definitivo della suddetta revisione 2017-2020 è stato riadottato con con d.c.c. n. 30 del 4 novembre 2021 e infine integrato con una relazione spontanea e con alcuni elaborati di carattere geologico, adottati con d.c.c. n. 31 del 29.07.2023.

L'Organo tecnico regionale per la VAS ha attivato l'istruttoria tecnica inerente la fase di valutazione del progetto definitivo del nuovo PRGC di Miasino di concerto con i Settori regionali Grandi rischi ambientali, Tutela e uso sostenibile delle acque, Pianificazione regionale per il governo del territorio ed Urbanistica Piemonte orientale della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, nonché con il Settore tecnico regionale Novara e Verbania della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica. Il Settore Urbanistica Piemonte orientale ha inoltre coinvolto la Direzione della Giunta regionale (Settore Rapporti con le autonomie locali, elezioni referendum, polizia locale e sicurezza integrata, espropri-usi civici) e la Direzione Cultura, turismo, sport e commercio (Settore Commercio e terziario).

Nella fase di approvazione del Piano, stante il permanere di aspetti di criticità a livello metodologico, ambientale e urbanistico, sono state introdotte d'ufficio puntuali modifiche, integralmente descritte nell'Allegato A alla deliberazione di approvazione del Piano, finalizzate ne loro insieme a prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione dello strumento urbanistico potrebbe avere sulle matrici ambientali e ambiente e sull'assetto paesaggistico locale.

Si dà atto che con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n.21/2026 del 22.4.2026 è stato approvato il quadro del dissesto del PRGC del Comune di Miasino.

Per quanto attiene agli aspetti metodologici il parere motivato, che esula da aspetti relativi alla procedibilità del Piano ai sensi della l.r. 56/1977, ha messo in luce quanto segue:

- non è stata redatta la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale la quale, come indicato dal d.lgs. 152/2006, dovrebbe essere predisposta al fine di consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico dei contenuti del RA;
- considerati i sopravvenuti aggiornamenti normativi/procedurali in materia ambientale e la redazione a posteriori di un RA contenente analisi che avrebbero dovuto accompagnare lo strumento urbanistico fin dalle prime fasi di definizione, il processo di VAS effettuato potrebbe non essere pienamente efficace e dovrà essere rivisto in senso generale quanto prima, possibilmente in seno ad una variante generale del piano o ad un nuovo piano;

- ai sensi della l.r. 13/2023 l'autorità competente per la VAS è il Comune, tuttavia il parere motivato è prodotto dalla Regione Piemonte in quanto si è preso atto che per il Piano trovano applicazione ancora le norme transitorie della l.r. 3/2013; il parere motivato risulta l'ultimo atto regionale in qualità di autorità competente ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p) del d.lgs. 152/2006 per il PRGC di Miasino.

Per quanto concerne gli aspetti ambientali, territoriali e paesaggistici, le osservazioni segnalate al Settore Urbanistica Piemonte orientale ai fini della predisposizione del provvedimento approvativo ed in particolare della definizione delle modifiche ex officio hanno riguardato in sintesi:

- il Piano di monitoraggio, per il quale è stata evidenziata la necessità di perfezionare le modalità di misurazione degli indicatori "Controllo della conservazione delle aree" e "Interventi di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del patrimonio edilizio di valore storico-culturale", nonché di integrare gli indicatori relativi al consumo di suolo, alla dispersione dell'urbanizzato ed alla frammentazione ambientale del territorio contenuti nella pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte - edizione 2015", approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 34-1915 del 27 luglio 2015;
- le Norme tecniche di attuazione, per le quali è stata sottolineata la necessità di adeguamenti alla normativa vigente e/o di integrazioni di carattere mitigativo e compensativo degli articoli 11 "Fasce e zone di rispetto", 14 "Tutela del verde - aree a parcheggio", 21 "Aree residenziali esistenti - Aree centrali storiche RS", 22 "Aree residenziali esistenti RE", 24 "Aree residenziali esistenti di completamento RC", 25 "Aree residenziali di nuovo impianto RN", 27 "Aree esistenti destinate alla produzione PE", 28 "Aree di nuovo impianto destinate alla produzione PN" e 30 "Aree agricole";
- le previsioni di Piano e le relative schede d'area, per le quali sono state messe in luce criticità connesse alla localizzazione e/o alla dimensione degli interventi, nonché al consumo di suolo integro, alla frammentazione paesaggistica e all'alterazione dei rapporti scenico-percettivi con il contesto. Gli ambiti oggetto di osservazioni sono le aree destinate ad usi residenziali RN 1.01, RN 3.01*, RN 1.14, RN 1.11, RN 1.10, RN 1.09 e RN1.08, le aree destinate ad usi produttivi PN 1.01 e PE 1.05 e le aree destinate ad usi terziari ricettivi e turistici TT 4.03 e TT 4.01.

Il Dirigente del Settore
ing. Salvatore SCIFO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Il Funzionario istruttore
arch. Raffaella Delmastro